

Verbale n. **144**

Seduta antimeridiana dell'11 dicembre 2025

Presidenza del Presidente **Bordin**

Verbalizza Paolo LENARDI, segue Sandro BURLONE.

Presidenza del Presidente Bordin.

La seduta inizia alle ore 10.44

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 144ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 140 e che, se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta antimeridiana, il verbale stesso sarà considerato approvato.

Comunica che non vi sono richieste di congedo per la seduta antimeridiana,

Si passa, quindi, all'esame del punto n. **1 dell'ordine del giorno** che prevede:

Seguito della discussione sui seguenti **disegni di legge**:

“Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028” (66)

“Legge di stabilità 2026” (67)

“Bilancio di previsione per gli anni 2026-2028” (68)

(Relatori di maggioranza: **CALLIGARIS, MAURMAIR, DI BERT, CABIBBO**)

(Relatori di minoranza: **CARLI, MORETUZZO, HONSELL**)

Il PRESIDENTE ricorda che, ieri pomeriggio, si è concluso il dibattito sull'articolo 2 della collegata e sull'articolo 3 della stabilità in materia di risorse agroalimentari, forestali e ittiche (*il testo degli emendamenti è riportato nel verbale d'aula n. 143*), e che ora i lavori proseguono con le repliche dei Relatori.

Prendono, quindi, la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL (il quale si dichiara favorevole agli emendamenti dell'opposizione mentre si rimette alle valutazioni dell'Aula per gli altri emendamenti, comunque rilevando l'importanza della tematica legata ai prati stabili), MORETUZZO (favorevole agli emendamenti S 3.0.0.1, S 3.0.1, S 3.1, S 3.2, S 3.3, S 3.4, S 3.5, S 3.7, S 3.9, S 3.11.1, S 3.12, S 3.13, S 3.14, S 3.15, S 3.16, S 3.17, S 3.17.1, S 3.18, S 3.20 e S 3.21, e alle lettere a), c), d), f), g), dell'emendamento S 3.8, contrario all'emendamento S 3.10, si astiene sugli emendamenti C 2.1, C 2.3, S 3.11, S 3.17.2, S 3.18.1 e S 3.19 e alle lettere b), e) e h) dell'emendamento S 3.8) e CARLI (favorevole agli emendamenti C 2.3, S 3.0.0.1, S 3.0.1, S 3.1, S 3.2, S 3.3, S 3.4, S 3.5, S 3.9, S 3.11, S 3.12, S 3.13, S 3.15, S 3.16, S 3.17, S 3.17.1, S 3.18, S 3.20 e S 3.21, si astiene sugli emendamenti C 2.1, S 3.7, S 3.11.1, S 3.17.2, S 3.18.1, S 3.19 e sulla lettera h) dell'emendamento S 3.7.1 mentre si rimette alle valutazioni dell'Aula per l'emendamento S 3.10).

Il PRESIDENTE dichiara, constatato la volontà unanime dell'Assemblea, di accogliere il ritiro dell'emendamento C 2.2, a prima firma Liguori.

Sempre in sede di replica, intervengono i Relatori di maggioranza MAURMAIR (favorevole agli emendamenti C 2.1, C 2.3, S 3.0.0.1, S 3.0.1, S 3.1, S 3.7.1, S 3.8, S 3.9, S 3.10, S 3.11, S 3.11.1, S 3.12, S 3.17.2, S 3.18, S 3.18.1 e S 3.19, contrario agli emendamenti S 3.2, S 3.3, S 3.4, S 3.5, S 3.7, S 3.13, S 3.15, S 3.16, S 3.17, S 3.17.1, S 3.20 e S 3.21), CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché per la GIUNTA, l'assessore ZANNIER (i quali, tutti, si associano alle valutazioni del Relatore di maggioranza Maurmair).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti del disegno di legge n. 66 (collegata).

L'emendamento C 2.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento C 2.2 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento C 2.3, posto in votazione nel testo subemendato, viene approvato.

L'articolo 2 del disegno di legge n. 66 (collegata), posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti del disegno di legge n. 67 (stabilità).

Gli emendamenti S 3.0.0.1, S 3.0.1 e S 3.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Gli emendamenti S 3.2, S 3.3, S 3.4 e S 3.5, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 3.6 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento S 3.7, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 3.7.1, posto in votazione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 3.8 verrà posto in votazione per parti separate. Le lettere a), b) c), d), e), f), g) e h), poste in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvate.

Gli emendamenti S 3.9, S 3.10 (come subemendato oralmente), S 3.11, S 3.11.1 e S 3.12 (come subemendato oralmente), posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento S 3.13, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 3.14 è stato precedentemente ritirato.

Gli emendamenti S 3.15, S 3.16, S 3.17 e S 3.17.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti S 3.17.2, S 3.18, S 3.18.1 e S 3.19, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Gli emendamenti S 3.20 e S 3.21, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 3 del disegno di legge n. 67 (stabilità), posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

All'articolo 3 del disegno di legge n. 66 (collegata) sono stati presentati i seguenti emendamenti:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (C 3.1)

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

Dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

<<9 bis. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

<<4. Restano ferme le disposizioni e le procedure della legge regionale 9/2007 per le sistemazioni idraulico forestali di cui all'articolo 32 e le disposizioni della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico) per gli interventi su corsi d'acqua oggetto di delega ai Consorzi di bonifica per finalità di bonifica e irrigazione delle aree agricole.>>

b) il comma 3 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

<< 3. Le varianti sostanziali, oltre a quelle indicate dall'articolo 49, comma 1, del regio decreto 1775/1933, sono quelle che prevedono, per le derivazioni di acque superficiali, l'utilizzo della risorsa che comporti, anche senza modifiche dell'impianto di derivazione, una variazione quantitativa in aumento della portata massima derivata, superiore al 10 per cento. >>.

c) al comma 4 dell'articolo 47 le parole << Ai fini di cui al comma 2 sono varianti non sostanziali >> sono sostituite dalle seguenti: << Sono varianti non sostanziali le richieste di variante della concessione non ricomprese tra quelle indicate ai commi 2 e 3,>> .

9 ter. I procedimenti di variante di cui all'articolo 47 della legge regionale 11/1015 per i quali è stato comunicato l'avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore del comma 9 bis, lettere b) e c) della presente legge, sono conclusi secondo le disposizioni previgenti. >>

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

Dopo il comma 9 è inserito il seguente:

<< 9 bis. Ai commi 27 e 34 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017) la parola: << pubblici >> è soppressa. >>

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

Dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

<< 9 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per l'incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai Comuni di Muggia, Monrupino e Sgonico, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento di rifiuti), con determinazione della Provincia di Trieste 31 luglio 2015, n.1739, fermo restando quanto previsto al comma 9 quater.

9 ter. Per le finalità di cui al comma 9 bis, i Comuni di Muggia, Monrupino e Sgonico entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, un'istanza di conferma del contributo, corredata dall'indicazione dell'importo complessivo della spesa sostenuta e della rendicontazione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

9 quater. Il contributo spettante è rideterminato qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso di cui al comma 9 bis.

9 quinquies. Qualora l'istanza di conferma del contributo non sia presentata nei termini di cui al comma 9 ter, il contributo di cui al comma 9 bis è revocato. >>

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

CONFICONI, MENTIL, MORETTI, FASIOLO, COSOLINI, MARTINES

Emendamento modificativo (C 3.2)

Dopo il comma 9 è inserito il seguente:

<<9 bis. La lettera y del comma 1 dell'art. 8 della LR n. 11/2015 è sostituita dalla seguente:

Art.8

y) la promozione della sottoscrizione dei contratti di fiume e la loro attuazione da parte dei Comuni e dei Consorzi di bonifica il cui territorio è compreso entro un bacino idrografico.>>

CALLIGARIS

Emendamento modificativo (C 3.3) RICOLLOCATO 7.10.1

1. All'articolo 3, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

<<9 bis. Il comma 4, dell'articolo 42, della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria) è sostituito dal seguente:

<<<<4. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza. L'espressa volontà del defunto può essere altresì ricostruita mediante espresse concordi dichiarazioni, rese al Comune di ultima residenza, dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.>>>>

Nota tecnica: L'emendamento semplifica la dispersione delle ceneri ove la volontà del defunto non sia stata manifestata.

Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

CARLI, MORETTI, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (C 3.4)

Dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

<<9 bis. All'articolo 5 comma 3 lettera g della legge regionale 11 ottobre 2012, n.19, le parole << da attuare sul territorio regionale. >> sono sostituite dalle seguenti:

<< da attuare nei diversi ambiti del territorio regionale >>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Nota: Secondo un equilibrato ed armonico modello di sviluppo, il presente emendamento risponde all'esigenza di garantire una pianificazione per ambiti territoriali delle strategie energetiche necessarie al conseguimento degli obiettivi fissati dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (C 3.5)

1. Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

<<9 bis. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive) le parole <<delle Camere di commercio aventi sede in Friuli Venezia Giulia>> sono sostituite dalle seguenti <<della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile>>.

9 ter. I commi 5 e 6 dell'articolo 18 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive) sono abrogati.>>

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

Nota: al pari di quanto previsto dal DDL 65 si internalizza la gestione dei contributi erogati per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (C 3.6)

1. Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

<<9 bis. Al comma 7 dell'articolo 4 dell'articolo 16 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), le parole <<delle Camere di commercio competenti per territorio>> sono sostituite dalle seguenti <<della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile>>.

9 ter. I commi 9 e 10 dell'articolo 4 dell'articolo 16 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) sono abrogati.>>

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari Nota: al pari di quanto previsto dal DDL 65 si internalizza la gestione dei contributi erogati per l'acquisto di una bicicletta a propulsione esclusivamente muscolare.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (C 3.7)

1. Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

<<9 bis. All'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021) sono apportate le seguenti modifiche

a) Al comma 25 le parole <<delle Camere di commercio competenti per territorio>> sono sostituite dalle seguenti <<della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile>>;

b) La lettera b) del comma 27 è abrogata;

c) I commi 28 e 30 sono abrogati.>>

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Nota: al pari di quanto previsto dal DDL 65 si internalizza la gestione dei contributi erogati per la rottamazione di veicoli usati di classe da Euro 0 a Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli di categoria M1, nuovi o usati a "Km 0", rientranti nella classe Euro 6 o con alimentazione ibrida o con alimentazione elettrica.

MARTINES, MORETTI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, COSOLINI

Emendamento modificativo (C 3.8)

Dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

<<9 bis. All'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2024, n.5, è aggiunto il seguente comma:

1 ter. Nella fattispecie in cui l'operazione societaria di cui al comma 1 preveda l'aggregazione di tre o più società, le domande provenienti da Comuni che detengono una partecipazione nelle società in house incorporande di cui al comma 1 bis sono da intendersi per ogni singola società oggetto di incorporazione.>>

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale

Nota: Il senso di questo emendamento sta nella necessità di chiarire la sua applicazione nel caso di operazioni di fusioni per incorporazione dove le società incorporate siano più di una. In questo caso l'importo di 4 milioni di euro limite indicato nel relativo regolamento applicativo dell'attuale normativa deve intendersi valido per le richieste dei comuni soci di ogni società incorporata.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (C 3.9)

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

<<9 bis. All'articolo 3, comma 4, della Legge Regionale 2/2025, dopo le parole:

<<Fino alla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 5, per i beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda o dell'articolo 136 del decreto legislativo 42/2004, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di 3 chilometri per gli impianti eolici e di 500 metri per gli impianti fotovoltaici >>

sono aggiunte le seguenti:

<<e di almeno 500 metri per gli impianti di produzione di biogas e biometano.

Le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda o dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le aree situate entro le suddette fasce di rispetto, non possono in ogni caso essere qualificate come idonee, né possono essere considerate idonee le aree in cui le caratteristiche degli impianti da realizzare risultano in contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera m), del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175.>>

Nota: Il seguente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. L'emendamento proposto intende integrare l'articolo 3, comma 4, della Legge regionale 2/2025, al fine di adeguare integralmente la disciplina regionale in materia di aree idonee per impianti da fonti rinnovabili ai vincoli costituzionali, ai limiti inderogabili stabiliti dal legislatore statale e alle prescrizioni cogenti del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004). L'esigenza dell'intervento deriva in primo luogo dal fondamento costituzionale della tutela paesaggistica. L'articolo 9 della Costituzione dispone testualmente: <<La Repubblica (...) tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni». Tale tutela costituisce un valore primario e assoluto, in posizione di preminenza rispetto all'esercizio delle funzioni amministrative e legislative regionali. Il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, all'articolo 2, comma 4, lettera m), stabilisce un limite immediatamente vincolante per le Regioni, prevedendo che: <<Le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici». Si tratta di una disposizione di legge statale rinforzata, la cui immediata cogenza è confermata dal comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, il quale stabilisce che: "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione e provincia autonoma individua, con propria legge, aree idonee (...) L'articolo 3, comma 4, della L.R. 2/2025 recepisce solo parzialmente tale vincolo, limitandosi a prevedere fasce di rispetto per impianti eolici e fotovoltaici, ma senza estendere la disciplina agli impianti di biogas e biometano, sebbene questi ultimi presentino, dal punto di vista edilizio, infrastrutturale e paesaggistico, un impatto assimilabile ad altre tipologie impiantistiche soggette a fascia di protezione. Questa omissione determina una disparità di trattamento irragionevole tra tipologie impiantistiche analoghe e configura un vuoto normativo suscettibile di rendere la L.R. 2/2025 in contrasto con i principi e criteri inderogabili stabiliti dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, che impone alle Regioni di «tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio, la qualità dell'aria e dei corpi idrici, le aree agricole, con particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali», nonché con la lettera m) dello stesso comma, che vieta espressamente di qualificare come idonee aree in contrasto con le norme di attuazione dei piani paesaggistici. L'assenza di una fascia di rispetto per gli impianti di produzione di biogas e biometano risulta inoltre incompatibile con le norme inderogabili della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), le quali garantiscono la tutela integrale dei beni culturali e paesaggistici e dei loro contesti, nonché con la prevalenza cogente delle prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale ai sensi dell'articolo 145 del medesimo Codice. Il Codice dispone infatti, all'articolo 145, comma 3: «Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico; sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province; sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici; stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette». Ne consegue che la L.R. 2/2025 non può consentire la qualificazione come "area idonea" in presenza di norme e fasce di protezione paesaggistiche. Il Piano Paesaggistico Regionale del Friuli-Venezia Giulia, parte integrante e attuativa del Codice, contiene una disciplina sistematica che impone di escludere nuove opere di forte impatto dalle aree sensibili. L'articolo 16

delle NTA (Ambiti di paesaggio) stabilisce che: <<Il territorio regionale è articolato nei seguenti dodici Ambiti di paesaggio (..)» e che tali ambiti sono individuati sulla base di fattori quali «gli aspetti identitari e storico-culturali» e «le figure territoriali di aggregazione dei morfotipi», con conseguente obbligo per qualsiasi intervento di assicurare coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e con la disciplina d'uso dell'ambito. L'articolo 18 (Siti UNESCO) delle NTA chiarisce che il PPR recepisce tali siti come «ulteriori contesti», con specifica disciplina d'uso e obbligo di salvaguardia delle loro visuali, aree tampone e zone di percezione. L'art. 41, c. 2, lett. d) delle NTA del PPR, stabilisce che, nelle aree riconosciute quali ulteriori contesti: «non sono ammissibili interventi che pregiudichino in maniera irreversibile la percezione visiva delle emergenze storico culturali e del contesto di giacenza». Questa previsione esclude in radice l'insediamento di impianti produttivi o infrastrutturali ad elevato impatto visivo, tra cui quelli di biogas e biometano, qualora possano alterare visuali, con ottici o rapporti percettivi. L'art. 41, c. 3, delle NTA del PPR dispone inoltre: <<Gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale individuano le aree di interferenza visiva all'esterno dell'ulteriore contesto (..) e definiscono la disciplina d'uso atta alla salvaguardia dei con ottici e delle vedute ed al miglioramento della qualità percettiva complessiva del bene storico culturale e del suo contesto di giacenza». Ne deriva che la tutela paesaggistica non riguarda solo il perimetro del bene culturale, ma anche le aree esterne, qualora incidano sui con ottici e sulle percezioni visuali, impedendo insediamenti che compromettano la qualità scenica del contesto. L'articolo 42 (Categorie di ulteriori contesti) delle NTA del PPR stabilisce, per le strade panoramiche e i percorsi di valore paesaggistico, che non sono ammissibili «interventi che alterino i valori percettivi dei luoghi» o «occludano le visuali panoramiche», principi che si applicano anche agli impianti energetici, essendo opere di rilevante impatto visivo. Tali norme, cogenti, inderogabili e prevalenti sulla legislazione regionale, impongono che gli impianti industriali ad alto impatto, come quelli di biogas e biometano, non possano essere collocati in prossimità di beni culturali, contesti tutelati, ambiti di valore paesaggistico o con visuali sensibili. L'emendamento proposto, introducendo una fascia minima di rispetto di 500 metri anche per gli impianti di biogas e biometano ed esplicitando il divieto di qualificare come idonee le aree in contrasto con le norme del PPR, consente di:

-allineare la L.R. 2/2025 al vincolo statale di cui all'art. 2, comma 4, lettera m), del d.l. 175/2025;

-assicurare la conformità al Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi degli artt. 135, 143 e 145;

-tutelare la coerenza costituzionalmente necessaria con l'articolo 9 della Costituzione;

-evitare l'illegittimità costituzionale della legge regionale, prevenendo contrasti con la disciplina paesaggistica cogente;

-colmare una lacuna normativa che consentirebbe localizzazioni incompatibili con la tutela del paesaggio e dei beni culturali.

L'emendamento è pertanto necessario, proporzionato e giuridicamente obbligato, affinché la disciplina regionale risulti pienamente conforme alla gerarchia delle fonti, ai vincoli statali e alla tutela paesaggistica costituzionalmente garantita.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (C 3.10)

Dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

<<9 bis. Sono sottoposti all'obbligo di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale gli impianti per il trattamento biologico o anche chimico-fisico - quali, a titolo esemplificativo, digestori per la produzione di biogas, denitrificatori, impianti di strippaggio - di reflui di allevamento, biomasse e/o altre materie organiche, con una potenzialità di trattamento superiore a 150 tonnellate/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema.

9 ter. Sono esclusi dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale gli impianti che presentano una potenzialità di trattamento fino a un massimo di 500 tonnellate/giorno, a condizione che almeno il 75 per cento delle matrici trattate provenga da reflui di allevamento zootecnico.

9 quater. Con regolamento della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità applicative, nonché le modalità di rendicontazione delle matrici utilizzate, al fine di garantire il rispetto delle condizioni previste al comma 3 ter.>>

Nota: Il seguente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L'emendamento introduce una specifica disciplina regionale in materia di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale (VIA) per gli impianti destinati al trattamento di reflui zootecnici, biomasse e altre matrici organiche. L'intervento si rende necessario per colmare un vuoto normativo e per assicurare un quadro di riferimento chiaro per la realizzazione e l'esercizio di tali impianti, sempre più diffusi nel territorio regionale anche in relazione allo sviluppo delle filiere agroenergetiche e dell'economia circolare. La disposizione stabilisce soglie precise per l'assoggettamento alla verifica di VIA, individuando una potenzialità superiore a 150 tonnellate/giorno come limite oltre il quale l'impianto è sottoposto a procedimento di screening ambientale. Allo stesso tempo, l'emendamento esclude dalla verifica gli impianti con capacità fino a 500 tonnellate/giorno

qualora almeno il 75 per cento delle matrici trattate provenga da reflui zootecnici, riconoscendo la specificità di tali attività e il loro ruolo nel ciclo integrato delle produzioni agricole. L'obiettivo è garantire una valutazione ambientale proporzionata, evitando aggravii procedurali non necessari, senza rinunciare alla tutela dell'ambiente e contribuendo a una maggiore certezza normativa per operatori e amministrazioni.

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo dell'emendamento 3.10.1 (3.10.0.1)

1. Al comma 9 bis della lettera C dell'emendamento 3.10.1 dopo le parole: <<16 dicembre 2022>> sono aggiunte le seguenti: <<nonché concessi ad A.S.P Ardito Desio e a COSELAG rispettivamente con i decreti del direttore di servizio competente in materia di transizione energetica n. 30876 del 16 dicembre 2022 e n. 46109 del 10 ottobre 2021>>.

Nota: Il subemendamento interviene ad ampliare la sfera dei beneficiari per i quali viene confermato il contributo ai quali si aggiunge anche l'Azienda per i servizi alla persona Ardito Desio e il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'area Giuliana.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (3.10.1)

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 9 è inserito il seguente:

<<9 bis. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell'articolo 11 le parole: <<con legge finanziaria regionale>> sono soppresse;

b) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

<<Art. 38 bis

(Utilizzo di acque da parte di PromoTurismoFVG)

1. Al fine di garantire il rifornimento idrico per l'innevamento artificiale delle piste da sci nelle località alpine della Regione situate nei comuni sedi di poli turistici, PromoTurismoFVG deriva l'acqua destinata al servizio di impianti o immobili in uso nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, e all'articolo 42, comma 5, e a condizione che sia garantito l'utilizzo delle acque solo nei periodi di funzionamento dei sistemi di innevamento artificiale o nei periodi di ricarica degli eventuali bacini di accumulo.

2. L'utilizzo di acque di cui al comma 1 da parte di PromoTurismoFVG non è soggetto all'autorizzazione all'attingimento di cui all'articolo 40 né al provvedimento di concessione di cui all'articolo 42 ma al rilascio, su istanza corredata dei contenuti di cui all'articolo 38, comma 3, dell'autorizzazione per l'utilizzo delle acque da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche che acquisisce i pareri necessari tramite conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 241/1990.

3. Qualora l'utilizzo delle acque di cui al comma 1 da parte di PromoTurismoFVG sottenda, parzialmente, utenze di derivazione d'acqua preesistenti, l'istanza di cui al comma 2 è corredata dalla documentazione tecnico economica necessaria per regolare la sottensione tra le parti. Ai fini della conclusione del procedimento, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche recepisce l'eventuale accordo concluso dagli interessati ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).>>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

B) Dopo il comma 9 è inserito il seguente:

<<9 bis. All'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2021, n.24 (Legge di stabilità 2022) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<< 2. Ai sensi l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, la Regione si esprime sui progetti di opere o interventi di competenza statale di cui all'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato, previo parere della Commissione tecnico-consultiva VIA.>>;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<< 2 bis. Ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, la Regione si esprime sui progetti di opere o interventi di competenza statale di cui all'allegato II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale o suo delegato, previo parere della Commissione tecnico-consultiva VIA.>>.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

C) Dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

<<9 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai Comuni di Campoformido, Palazzolo dello Stella e Palmanova, rispettivamente con i decreti del direttore del servizio competente in materia di transizione energetica n. 11866/GRFVG del 17 marzo 2023, n. 11756/GRFVG del 16 marzo 2023 e n. 30876/GRFVG del 16 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 4, commi da 1 a 5, della legge regionale 13/2022 e a fissare nuovi termini di inizio e ultimazione dei lavori nonché il termine per la rendicontazione della spesa.

9 ter. Per le finalità di cui al comma 9 bis, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni di cui al comma 9 bis presentano domanda al servizio competente in materia di energia. Con il provvedimento di conferma dei contributi sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori nonché il termine per la rendicontazione della spesa.>>.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (C 3.11) RICOLLOCATO 4.9.1 STABILITA'

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. L'Amministrazione regionale, al fine di accelerare il percorso di crescita sostenibile, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, si fa direttamente carico della conseguente necessità di attuare, nei confronti della cittadinanza, degli enti locali e delle PMI, capillari azioni di informazione sulle Comunità energetiche rinnovabili promuovendone la conoscenza dei contenuti, degli scopi, delle regole di funzionamento, degli incentivi e dei benefici. >>

<<1 ter. Per le finalità previste dal comma 1 bis, è autorizzata la spesa di 50.000 euro a valere per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028 sulla Missione 20 – Fondi e accantonamenti, Programma 3 – Altri Fondi, Titolo 1 – Spese correnti.>>.

COPERTURA:

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N.118 DEL 2011

ART.49

| 2026: -50.000 | 2027: -50.000 | 2028: -50.000 |

Nota: Per sostenere efficacemente la diffusione delle CER è necessaria un'azione informativa sugli aspetti tecnico-economici, giuridici e sociali di una Comunità Energetica Rinnovabile. L'Amministrazione regionale ha le competenze per attivare nei confronti della cittadinanza un coinvolgimento efficace sul consumo sostenibile di energia ricavata da fonti rinnovabili e per promuovere il rilevante impatto sociale insito nella progettualità delle CER. La capillarità dell'informazione è necessaria per introdurre i cittadini non solo ai personali benefici economici diretti e indiretti ma anche alla riflessione sulla dimensione

sociale, necessaria per far comprendere i profili di innovazione e riattivazione delle relazioni e della partecipazione. Questo è rilevante fin dalle primissime fasi di costruzione della CER.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (C 3.12) RICOLLOCATO 4.9.2 STABILITA'

Dopo il comma 1 dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis L'amministrazione regionale si impegna a garantire l'istituzione di una Posizione Organizzativa (PO) con adeguato personale dedicata esclusivamente ai Contratti di Fiume che supporti in soggetti promotori degli stessi nell'avvio e nella redazione di tutta la documentazione utile per il processo che porta alla sottoscrizione del singolo Contratto di Fiume;

<<1 ter l'amministrazione crei un capitolo dedicato alla costituzione di una posizione organizzativa con personale dedicato esclusivamente ai Contratti di Fiume e stanzi sul triennio 2026 -2028 euro 120.000 per ciascun anno>>.

COPERTURA:

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N.118 DEL 2011

ART.49

| 2026: -120.000 | 2027: -120.000 | 2028: -120.000

All'articolo 4 del disegno di legge n. 67 (stabilità) sono stati presentati i seguenti emendamenti:

COSTANZA, MAURMAIR

Subemendamento modificativo all'emendamento 4.1 (S 4.0.1)

1, Alla Tabella D, relativa all'articolo 4, di cui alla lettera E) dell'emendamento 4.1, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

=====

TABELLA D

=====

Missione: 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: i DIFESA DEL SUOLO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

|2026 +50.000,00 euro |2027 --- | 2028-- |

s/69362. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTAZIONI L.R. N. 11 DEL 2015 ART. 8

CASSA 2026 +50.000,00 euro

=====

TABELLA K

=====

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo: i SPESE CORRENTI

|2026 - +50.000,00 euro | 2027 --- | 2028 --- |

S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 2026 - +50.000,00 euro

PISANI, MORETUZZO, MASSOLINO

Subemendamento all'emendamento 4.1 (S 4.0.1.1)

1. All'emendamento 4.1, lettera A) sono apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 22 bis le parole: <<comuni di Muggia e Trieste>> sono sostituite dalle seguenti: <<comuni di Duino Aurisina, Muggia e Trieste>>;

b. al comma 22 ter le parole: <<al Comune di Muggia>> sono sostituite dalle seguenti: <<ciascuno ai comuni di Duino Aurisina e Muggia>>;

c. il comma 22 quinquies è sostituito dal seguente:

<<22 quinquies. Per le finalità di cui al comma 22 bis è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 6 (Tutela e valorizzazione delle risorse idriche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 23. (NI 5/62554)

d. dopo il comma 22 quinquies sono aggiunti i seguenti:

<<22 sexies. Per te finalità di cui al comma 22 bis, il Comune di Duino Aurisina presenta la domanda di concessione del contributo di cui all'articolo 4, comma 25, della legge regionale 12/2025 entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore delta presente legge.

22 septies. Per le finalità di cui al comma 22 sexies è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 6 (Tutela e valorizzazione delle risorse idriche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 23.>>. (cap S/ 69843)

COPERTURA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 - 50.000 | 2027 - 50.000| 2028 - 50.000|

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (S 4.1)

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti:

<< 22 bis. Per l'avvio del progetto pilota di cui al comma 24 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e lo svuotamento dei cestini per la raccolta dei rifiuti in mare e per lo smaltimento dei rifiuti ai Comuni di Muggia e Trieste.

22 ter. I contributi di cui al comma 22 bis sono concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile e, comunque, nella misura massima di 100.000 euro al Comune di Trieste e di 50.000 euro al Comune di Muggia.

22 quater. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 22 bis sono presentate dall'1 marzo al 30 aprile di ciascun anno dal 2026 al 2028, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, tramite posta elettronica certificata. Le domande sono corredate della relazione descrittiva

delle modalità di svolgimento delle attività annuali a cura dei Comuni beneficiari e della quantificazione della relativa spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa e dei risultati ottenuti. Il contributo di cui al comma 1 può essere erogato in via anticipata in misura non superiore all' 85 per cento, su richiesta del beneficiario.

22 quinquies. Per le finalità di cui al comma 22 bis è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 6 (Tutela e valorizzazione delle risorse idriche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 23. (NI S/62554) >>

B) Dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti:

<< 22 bis. Al fine di agevolare le verifiche di compatibilità idraulica (VCI) richieste dal Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla Comunità di montagna del Gemonese per la redazione del modello idraulico del Tagliamento e dei suoi affluenti.

22 ter. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 22 bis, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la redazione del modello idraulico, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

22 quater. Per le finalità di cui al comma 22 bis è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 23. (NI S/62555) >>

C) Dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti:

<< 22 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato laddove applicabile, sino al 40 per cento della spesa ammissibile e sino a un massimo di 1.000.000 di euro, a favore di Comuni, enti pubblici e società concessionarie proprietari di impianti con potenza nominale inferiore ai 3 MW, per interventi di ammodernamento tecnologico delle centraline idroelettriche al fine di migliorarne l'efficienza, la sicurezza, la sostenibilità e la durata.

22 ter. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione delle domande alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la tipologia di interventi finanziabili, le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 22 bis.

22 quater. Per le finalità di cui al comma 22 bis è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 23. (NI S/62556, S/62557) >>

D) Dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti:

<< 22 bis. All'articolo 4 della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 12 le parole: <<2.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<3.000 euro>>;

b) alla lettera b) del comma 12 le parole: <<1.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<2.000 euro>>; 22 ter. Per le finalità di cui comma 11 dell'articolo 4 della legge regionale 14/2023, e tenuto conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 4 come modificato dalle lettere a) e b) del comma 22 bis, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. (S/68327) >>

E) Al comma 23 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella D sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella D e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

=====

TABELLA D (RELATIVA ALL'ARTICOLO 4)

=====

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo

TITOLO 1 - Spese correnti

62555/S CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' DI MONTAGNA DEL GEMONESE PER LA REDAZIONE DEL MODELLO IDRAULICO DEL TAGLIAMENTO E DEI SUOI AFFLUENTI

L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 4

CASSA 0,00 2026 200.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 200.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo

CASSA 0,00 2026 200.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

TITOLO 1 - Spese correnti

2255/S FINANZIAMENTO ALL'ARPA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

L.R. N. 4 DEL 2023 ART. 14/2, L.R. N. 6 DEL 1998 ART. 21 COMMA 1 LETT. A, L.R. N. 6 DEL 1998 ART. 21 COMMA 1 LETT. D, L.R. N. 8 DEL 2004 ART. 16, L.R. N. 15 DEL 2005 ART. 4 COMMA 7, L.R. N. 30 DEL 2007 ART. 3 COMMA 89 LETT. C

CASSA 0,00 2026 100.000,00 2027 0,00 2028 0,00

40665/S DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

L.R. N. 30 DEL 2007 ART. 3 COMMA 93

CASSA 0,00 2026 300.000,00 2027 300.000,00 2028 300.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 400.000,00 2027 300.000,00 2028 300.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

10235/S FINANZIAMENTO ALL'AGENZIA REGIONALE PER L'AMBIENTE (ARPA) PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE

L.R. N. 6 DEL 1998 ART. 21 COMMA 1 LETT. D

CASSA 0,00 2026 10.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 10.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

CASSA 0,00 2026 410.000,00 2027 300.000,00 2028 300.000,00

PROGRAMMA 3 - Rifiuti

TITOLO 1 - Spese correnti

69090/S TRASFERIMENTO DI RISORSE A FAVORE DI AUSIR A SOSTEGNO DEI MAGGIORI COSTI CONSEGUENTI ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI 'PORTA A PORTA'

L.R. N. 7 DEL 2024 ART. 4 COMMA 46

CASSA 0,00 2026 200.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 200.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 3 - Rifiuti

CASSA 0,00 2026 200.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

TITOLO 1 - Spese correnti

62554/S CONTRIBUTO AI COMUNI DI MUGGIA E TRIESTE PER L'INSTALLAZIONE, IL FUNZIONAMENTO, LA MANUTENZIONE E LO SVUOTAMENTO DEI CESTINI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI IN MARE E PER IL LORO SMALTIMENTO

L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 4

CASSA 0,00 2026 150.000,00 2027 150.000,00 2028 150.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 150.000,00 2027 150.000,00 2028 150.000,00

PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

CASSA 0,00 2026 150.000,00 2027 150.000,00 2028 150.000,00

PROGRAMMA 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

68327/S CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI ONERI CONNESSI ALLA DISMISSIONE E CONTESTUALE ACQUISTO ED
INSTALLAZIONE DI GENERATORI DI CALORE PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO
L.R. N. 14 DEL 2023 ART. 4 COMMA 11

CASSA 0,00 2026 -310.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 -310.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

CASSA 0,00 2026 -310.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

CASSA 0,00 2026 650.000,00 2027 450.000,00 2028 450.000,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche

TITOLO 1 - Spese correnti

4832/S GARE DISTRIBUZIONE GAS ATEM UDINE - SUBENTRO PROVINCIA UDINE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE

D.L. N. 159 DEL 2007, L.R. N. 20 DEL 2016 ART. 3, L.R. N. 20 DEL 2016 ART. 10 COMMA 1 LETT. F

CASSA 0,00 2026 -300.000,00 2027 -300.000,00 2028 -300.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 -300.000,00 2027 -300.000,00 2028 -300.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

62556/S CONTRIBUTI A COMUNI, ENTI PUBBLICI E SOCIETA' CONCESSIONARIE PROPRIETARI DI IMPIANTI
IDROELETTRICI PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE -
COMUNI

L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 4

CASSA 0,00 2026 500.000,00 2027 500.000,00 2028 500.000,00

62557/S CONTRIBUTI A COMUNI, ENTI PUBBLICI E SOCIETA' CONCESSIONARIE PROPRIETARI DI IMPIANTI
IDROELETTRICI PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE -
IMPRESE

L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 4

CASSA 0,00 2026 500.000,00 2027 500.000,00 2028 500.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 1.000.000,00 2027 1.000.000,00 2028 1.000.000,00

PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche

CASSA 0,00 2026 700.000,00 2027 700.000,00 2028 700.000,00

MISSIONE 17 -Energia e diversificazione delle fonti energetiche

CASSA 0,00 2026 700.000,00 2027 700.000,00 2028 700.000,00

HONSELL

Emendamento modificativo (S 4.2)

1. Dopo il comma 22 dell'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

<<22 bis. Presso la Direzione centrale competente in materia di difesa dell'ambiente è istituito il Laboratorio regionale "Qualità dell'Aria 2030", quale struttura operativa dedicata alla progettazione, sperimentazione e diffusione di soluzioni innovative per il miglioramento della qualità dell'aria e la riduzione delle emissioni inquinanti, in coerenza con gli obiettivi europei al 2030.

22 ter. Il Laboratorio di cui al comma 22 bis promuove e coordina:

- a) progetti pilota territoriali volti alla riduzione delle emissioni generate dal traffico, dal riscaldamento civile, dalle attività produttive e dalle pratiche agricole;
- b) sperimentazioni di tecnologie e dispositivi innovativi, inclusa la sensoristica avanzata, sistemi di monitoraggio in tempo reale e strumenti digitali di supporto decisionale;
- c) azioni dimostrative e prototipali, replicabili nei Comuni, finalizzate all'adozione di misure efficaci e immediatamente implementabili;
- d) sviluppo e collaudo di strumenti operativi, quali linee guida applicative, protocolli tecnici, pacchetti di intervento e modelli di gestione utilizzabili dagli enti locali;
- e) la collaborazione con soggetti pubblici e privati per accelerare l'introduzione e la diffusione delle soluzioni sperimentate nei contesti reali.

22 quater. Con deliberazione della Giunta regionale è definita la composizione del Laboratorio "Qualità dell'Aria 2030", assicurando comunque la presenza di rappresentanti di:

- a) ARPA FVG, quale referente tecnico-scientifico per la modellistica, il monitoraggio e la validazione delle sperimentazioni;
- b) Università degli Studi di Trieste e di Udine, con competenze in qualità dell'aria, ingegneria ambientale, tecnologie per la riduzione delle emissioni e sistemi avanzati di monitoraggio;
- c) Comuni e città capoluogo coinvolti nei progetti pilota e nelle sperimentazioni del Laboratorio;
- d) imprese innovative e soggetti tecnologici attivi nei settori della sensoristica, della mobilità sostenibile, del monitoraggio ambientale e delle soluzioni a basse emissioni;
- e) associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale, chiamate a contribuire ai tavoli tematici del Laboratorio;
- f) associazioni di categoria dei settori produttivi maggiormente interessati dalle misure di riduzione delle emissioni atmosferiche.

22 quinquies. I componenti del Laboratorio di cui al comma 22 quater partecipano senza compensi, indennità o rimborsi aggiuntivi, con oneri a carico degli enti di appartenenza nell'ambito delle risorse umane e strumentali già disponibili.

22 sexies. Per le finalità di cui al comma 22 ter è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio

per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella D di cui al comma 23. (NI)>>.

COPERTURA

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO: 70007/S "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

2026: - 500.000 | 2027: - 500.000 | 2028: - 500.000

Nota: L'emendamento istituisce il Laboratorio regionale "Qualità dell'Aria 2030", concepito come struttura operativa dedicata allo sviluppo di soluzioni innovative per la riduzione delle emissioni inquinanti, in coerenza con gli obiettivi europei al 2030. Il Laboratorio riunisce, in un'unica sede, competenze tecniche e scientifiche provenienti da Regione, ARPA, Università, Comuni, imprese tecnologiche e associazioni ambientaliste, con l'obiettivo di progettare, testare e validare interventi replicabili sul territorio: dalla mobilità a basse emissioni alla sensoristica avanzata, fino alle misure dimostrative nei settori più impattanti. Lo strumento consente di supportare gli enti locali con linee guida, protocolli operativi e pacchetti tecnici immediatamente utilizzabili, rafforzando la capacità regionale di anticipare gli indirizzi europei e di accelerare l'adozione di politiche efficaci per il miglioramento della qualità dell'aria.

HONSELL

Emendamento modificativo (S 4.3)

Dopo il comma 22 dell'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

<<22 bis. Presso la Direzione centrale competente in materia di difesa dell'ambiente è istituito il Laboratorio regionale "Qualità dell'Aria 2030", quale struttura operativa dedicata alla progettazione, sperimentazione e diffusione di soluzioni innovative per il miglioramento della qualità dell'aria e la riduzione delle emissioni inquinanti, in coerenza con gli obiettivi europei al 2030.

22 ter. Il Laboratorio di cui al comma 22 bis promuove e coordina:

- a) progetti pilota territoriali volti alla riduzione delle emissioni generate dal traffico, dal riscaldamento civile, dalle attività produttive e dalle pratiche agricole;
- b) sperimentazioni di tecnologie e dispositivi innovativi, inclusa la sensoristica avanzata, sistemi di monitoraggio in tempo reale e strumenti digitali di supporto decisionale;
- c) azioni dimostrative e prototipali, replicabili nei Comuni, finalizzate all'adozione di misure efficaci e immediatamente implementabili;
- d) sviluppo e collaudo di strumenti operativi, quali linee guida applicative, protocolli tecnici, pacchetti di intervento e modelli di gestione utilizzabili dagli enti locali;
- e) la collaborazione con soggetti pubblici e privati per accelerare l'introduzione e la diffusione delle soluzioni sperimentate nei contesti reali.

22 quater. Con deliberazione della Giunta regionale è definita la composizione del Laboratorio "Qualità dell'Aria 2030", assicurando comunque la presenza di rappresentanti di:

- a) ARPA FVG, quale referente tecnico-scientifico per la modellistica, il monitoraggio e la validazione delle sperimentazioni;
- b) Università degli Studi di Trieste e di Udine, con competenze in qualità dell'aria, ingegneria ambientale, tecnologie per la riduzione delle emissioni e sistemi avanzati di monitoraggio;
- c) Comuni e città capoluogo coinvolti nei progetti pilota e nelle sperimentazioni del Laboratorio;
- d) imprese innovative e soggetti tecnologici attivi nei settori della sensoristica, della mobilità sostenibile, del monitoraggio ambientale e delle soluzioni a basse emissioni;
- e) associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale, chiamate a contribuire ai tavoli tematici del Laboratorio;

f) associazioni di categoria dei settori produttivi maggiormente interessati dalle misure di riduzione delle emissioni atmosferiche.

22 quinquies. I componenti del Laboratorio di cui al comma 22 quater partecipano senza compensi, indennità o rimborsi aggiuntivi, con oneri a carico degli enti di appartenenza nell'ambito delle risorse umane e strumentali già disponibili.

22 sexies. Per le finalità di cui al comma 22 ter è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella D di cui al comma 23. (NI)>>.

COPERTURA

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO: 70007/S "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

2026: - 500.000		2027: - 500.000		2028: - 500.000
-----------------	--	-----------------	--	-----------------

Nota: L'emendamento istituisce il Laboratorio regionale "Qualità dell'Aria 2030", concepito come struttura operativa dedicata allo sviluppo di soluzioni innovative per la riduzione delle emissioni inquinanti, in coerenza con gli obiettivi europei al 2030. Il Laboratorio riunisce, in un'unica sede, competenze tecniche e scientifiche provenienti da Regione, ARPA, Università, Comuni, imprese tecnologiche e associazioni ambientaliste, con l'obiettivo di progettare, testare e validare interventi replicabili sul territorio: dalla mobilità a basse emissioni alla sensoristica avanzata, fino alle misure dimostrative nei settori più impattanti. Lo strumento consente di supportare gli enti locali con linee guida, protocolli operativi e pacchetti tecnici immediatamente utilizzabili, rafforzando la capacità regionale di anticipare gli indirizzi europei e di accelerare l'adozione di politiche efficaci per il miglioramento della qualità dell'aria.

HONSELL

Emendamento modificativo (S 4.4)

Dopo il comma 22 dell'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

<<22 bis. Al fine di ridurre l'intensità delle isole di calore urbane, incrementare la permeabilità dei suoli e migliorare la resilienza climatica degli insediamenti, l'Amministrazione comunale è autorizzata a concedere ai Comuni, anche in forma associata, nella realizzazione di interventi di rigenerazione ecologica dello spazio urbano, orientati al ripristino della capacità infiltrativa dei suoli, all'aumento della copertura vegetale e alla riduzione delle superfici impermeabili.

22 ter. Sono ammissibili a contributo gli interventi relativi a:

- a) rimozione o sostituzione di pavimentazioni impermeabili con materiali drenanti o superfici permeabili;
- b) incremento delle superfici vegetate in ambito urbano, mediante nuove piantumazioni, aree verdi lineari, fasce ombreggianti e sistemi di ritenzione naturale delle acque meteoriche;
- c) realizzazione di infrastrutture verdi urbane, quali sistemi di bioritenzione, sistemi di drenaggio urbano sostenibile e interventi di rinverdimento diffuso;
- d) redazione di progetti tecnici per la sostituzione, diversificazione e il miglioramento delle alberature urbane, secondo i criteri dell'arboricoltura moderna e della diversificazione funzionale delle specie.

22 quater. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti criteri e modalità per la concessione dei contributi, le priorità di intervento e le forme di monitoraggio dei risultati ambientali ottenuti.

22 quinquies. Per le finalità di cui al comma 22 bis è destinata la spesa complessiva di 6.000.000 euro suddivisa in ragione di 2.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione

n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella D di cui al comma 23. (NI)>>.

COPERTURA

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO: 70007/S "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

2026: - 2.000.000	2027: - 2.000.000	2028: - 2.000.000
-------------------	-------------------	-------------------

NOTA: L'emendamento introduce un nuovo strumento regionale volto a promuovere interventi di rigenerazione ecologica degli spazi urbani, in linea con gli obiettivi della Nature Restoration Law europea, che incoraggia il ripristino della funzionalità ecologica delle aree antropizzate e la riduzione dell'impatto climatico delle città. La misura sostiene i Comuni nella realizzazione di opere che aumentano la permeabilità dei suoli, potenziano la copertura vegetale e migliorano la gestione delle acque meteoriche, contribuendo a mitigare le isole di calore, ridurre il rischio di allagamento e migliorare la qualità ambientale dei centri abitati. L'emendamento definisce un quadro chiaro degli interventi ammissibili e affida alla Giunta regionale il compito di stabilire criteri, priorità e modalità attuative, assicurando una programmazione coerente con le politiche di adattamento climatico e con gli standard europei di rinaturalizzazione urbana.

HONSELL

Emendamento modificativo (S 4.5)

Dopo il comma 22 dell'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:

<<22 bis. In attuazione dei principi di tutela del territorio e di prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico, l'Amministrazione regionale istituisce programmi avanzati e continuativi di formazione tecnica rivolti agli amministratori locali, ai tecnici degli enti territoriali e ai responsabili dei procedimenti coinvolti nella pianificazione, progettazione e realizzazione degli interventi in ambito fluviale.

22 ter. Per l'elaborazione e l'attuazione dei programmi formativi di cui al comma 22 bis, l'Amministrazione regionale può avvalersi della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale, degli enti pubblici afferenti al sistema regionale della ricerca e delle Università della Regione, in funzione delle rispettive competenze nei settori della gestione dei sistemi fluviali, dell'idraulica, delle scienze ambientali, della geologia applicata e dell'ecologia del paesaggio.

22 quater. I programmi formativi perseguono l'obiettivo di diffondere conoscenze aggiornate e metodologie avanzate in materia di gestione sostenibile dei sistemi fluviali, con particolare riferimento:

- a) alla funzionalità ecologica dei corsi d'acqua;
- b) alle dinamiche idromorfologiche e alla continuità ecologica fluviale;
- c) ai servizi ecosistemici associati;
- d) alle tecniche di gestione idraulica sostenibile del reticolo idrografico minore;
- e) alle migliori pratiche di riqualificazione morfologica ed ecologica;
- f) alle strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici in ambito fluviale.

22 quinquies. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri attuativi, organizzazione dei percorsi formativi, priorità tematiche e modalità di coordinamento con Comuni, Consorzi di bonifica, Comunità di montagna, enti gestori dei corsi d'acqua e gli altri soggetti competenti.

22 sexies. Per le finalità di cui al comma 22 bis è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese

correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella D di cui al comma 23. (NI)>>.

COPERTURA

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO: 70007/S "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

2026: - 400.000		2027: - 400.000		2028: - 400.000
-----------------	--	-----------------	--	-----------------

NOTA: L'emendamento introduce un programma regionale di formazione avanzata rivolto agli amministratori locali e ai tecnici degli enti territoriali, con l'obiettivo di rafforzare le competenze necessarie per governare in modo efficace e scientificamente aggiornato gli interventi lungo i corsi d'acqua e sul reticolo idrografico minore. La proposta nasce dalla crescente complessità dei fenomeni idraulici e idromorfologici, aggravati dal cambiamento climatico, e dalla necessità di promuovere interventi coerenti con gli orientamenti europei in materia di ripristino degli ecosistemi fluviali e di incremento della resilienza territoriale. Il programma contribuisce a diffondere un approccio basato sulla funzionalità ecologica dei corsi d'acqua, sulla continuità fluviale e sulla gestione sostenibile del deflusso, in linea con le migliori pratiche adottate a livello europeo. La previsione di percorsi formativi strutturati permette di migliorare la qualità della progettazione locale, favorire interventi maggiormente integrati e ridurre il rischio che opere non adeguatamente studiate possano compromettere gli equilibri idraulici o ecologici dei corsi d'acqua. La collaborazione con Università, enti di ricerca e strutture tecniche regionali assicura elevata qualità scientifica e aggiornamento continuo dei contenuti. La misura sostiene quindi una governance territoriale più consapevole e capace di affrontare in modo moderno le sfide poste dal rischio idraulico e dalla riqualificazione dei sistemi fluviali, senza introdurre nuovi obblighi né appesantimenti procedurali per gli enti locali.

HONSELL

Emendamento modificativo (S 4.6)

Dopo il comma 22 dell'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

22 bis. L'Amministrazione regionale sostiene interventi finalizzati alla riduzione del rischio di allagamento nelle aree pianeggianti mediante la manutenzione straordinaria, il ripristino e il miglioramento funzionale del reticolo idraulico minore, al fine di garantire un più efficiente deflusso delle acque meteoriche e mitigare i fenomeni di esondazione diffusa derivanti da eventi pluviometrici intensi e dall'elevata impermeabilizzazione dei suoli.

22 ter. Per le finalità di cui al comma 22 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai seguenti soggetti:

- a) Comuni, per gli interventi ricadenti sul reticolo idraulico minore di competenza comunale o su aree pubbliche;
- b) Consorzi di bonifica, per gli interventi relativi alle opere idrauliche loro affidate ai sensi della normativa vigente;
- c) enti gestori del reticolo idraulico minore o di porzioni di esso, individuati dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di gestione idraulica;
- d) proprietari o gestori di aree private su cui insistono tratti del reticolo idraulico minore, purché gli interventi risultino coerenti con la pianificazione idraulica e siano attuati previa autorizzazione degli enti competenti.

22 quater. Sono ammissibili ai contributi di cui al comma 22 ter gli interventi aventi carattere strutturale, tra cui:

- a) apertura e ripristino funzionale di fossi tombinati, con recupero della continuità idraulica e della capacità di drenaggio originaria;

- b) realizzazione, ripristino strutturale e manutenzione straordinaria di canali, scoline e manufatti di deflusso, comprese opere minori di sfioro e scarico;
- c) creazione di aree di ritenzione temporanea delle acque meteoriche, quali depressioni verdi, fasce tampone vegetate, sistemi di drenaggio urbano sostenibile (SUDS) e zone umide di laminazione;
- d) interventi di rinaturalizzazione delle sponde e dei corsi d'acqua minori, compresa la ricostituzione della vegetazione riparia e l'incremento delle superfici permeabili.

22 quinquies. Gli interventi di cui al comma 22 quater sono attuati in coordinamento con i Comuni, i Consorzi di bonifica e gli altri enti gestori del reticolo idrografico minore, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, al fine di garantire coerenza con la pianificazione di bacino, con gli strumenti di protezione civile e con le disposizioni in materia di difesa del suolo.

22 sexies. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri, le modalità, le priorità e le intensità dei contributi, nonché le procedure istruttorie e di rendicontazione degli interventi finanziati, con priorità per le aree caratterizzate da elevata impermeabilizzazione del suolo, ridotta capacità di drenaggio e ricorrenza di allagamenti diffusi.

22 septies. Per le finalità di cui al comma 22 bis è destinata la spesa complessiva di 15.000.000 euro suddivisa in ragione di 5.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella D di cui al comma 23. (NI)>>.

COPERTURA

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO: 70007/S "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

2026: - 5.000.000	2027: - 5.000.000	2028: - 5.000.000
-------------------	-------------------	-------------------

Nota: L'emendamento introduce una misura volta alla riduzione del rischio di allagamento nelle aree pianeggianti della Regione, fenomeno reso sempre più frequente dall'elevata impermeabilizzazione dei suoli e dall'aumento degli eventi pluviometrici intensi. Il reticolo idraulico minore, spesso trascurato nella pianificazione ordinaria, rappresenta invece il primo presidio di drenaggio del territorio e richiede interventi strutturali mirati per garantire un deflusso regolare delle acque meteoriche. La disposizione autorizza la concessione di contributi per interventi quali la riapertura di fossi tombinati, il ripristino e la manutenzione straordinaria di canali e scoline, la creazione di aree di ritenzione temporanea e l'adozione di sistemi di drenaggio urbano sostenibile (SUDS). Si tratta di soluzioni basate sulla natura e infrastrutture leggere, pienamente coerenti con l'approccio promosso dall'Unione europea attraverso la Nature Restoration Law, che incoraggia il ripristino delle funzioni ecologiche dei corsi d'acqua, il miglioramento della permeabilità dei suoli e la realizzazione di opere di laminazione naturale delle acque. Gli interventi sostenuti contribuiscono a prevenire episodi di allagamento diffuso, a ridurre i danni alle infrastrutture e alle attività economiche e a migliorare la sicurezza delle comunità locali. Contestualmente, favoriscono un modello di gestione delle acque fondato su soluzioni naturali e risposte ecosistemiche, in linea con gli indirizzi europei e con le più avanzate pratiche di adattamento climatico.

CAPOZZI, BALLOCH, HONSELL

Subemendamento modificativo emendamento 4.7 (S 4.6.1)

1. All'emendamento 4.7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 22 bis le parole <<al Comune di Cividale del Friuli>> sono sostituite dalle seguenti << ai gestori territoriali di cui al comma 2 dell'articolo 2 della Legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la

tutela dell'UNESCO) » e dopo le parole <<fotovoltaici autoalimentati>> sono aggiunte le seguenti <<0 collegati a reti elettriche intelligenti (smart grid) alimentate da sistemi fotovoltaici e di accumulo >>.

b) Al comma 22 ter dopo le parole <<presente legge>> sono aggiunte le seguenti <<, corredata dal preventivo di spesa >>.

Nota: il testo del comma 22 bis e 22 ter introdotto con l'emendamento 4.7, così come modificato dal presente subemendamento è il seguente: <<22 bis. Al fine di garantire l'illuminazione pubblica e la riduzione dei consumi energetici, anche in zone non attualmente raggiunte dalla rete elettrica e a servizio di beni inseriti nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai gestori territoriali, di cui al comma 2 dell'articolo 2 della Legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO) un contributo straordinario per la sostituzione e l'installazione di lampioni fotovoltaici autoalimentati, o collegati a reti elettriche intelligenti (smart grid) alimentate da sistemi fotovoltaici e di accumulo, corrispondenti alle caratteristiche indicate ai commi 2 e 3 dell'articolo 8 (Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna) della Legge regionale 18 giugno 2007, n.15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici). 22 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 bis è presentata alla Direzione centrale competente in materia di difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dal preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta>>

CAPOZZI

Emendamento modificativo (S 4.7)

1. Dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti:

<<22 bis. Al fine di garantire l'illuminazione pubblica e la riduzione dei consumi energetici, anche in zone non attualmente raggiunte dalla rete elettrica e a servizio di beni inseriti nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cividale del Friuli un contributo straordinario per la sostituzione e l'installazione di lampioni fotovoltaici autoalimentati, corrispondenti alle caratteristiche indicate ai commi 2 e 3 dell'articolo 8 (Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna) della Legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici).

22 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 bis è presentata alla Direzione centrale competente in materia di difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta>>.

22 quater. Per le finalità di cui al comma 22 bis, è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma 1 - Fonti energetiche - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 23. (NI S/ _____).>>

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 – 100.000,00 | 2027 |2028 |

CAPOZZI

Emendamento modificativo (S 4.8)

1. Dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti:

<<22 bis. Al fine di salvaguardare la biodiversità, migliorare la qualità del suolo e dell'aria, ridurre l'impronta ecologica e ridurre gli impatti dei cambiamenti climatici, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi per la progettazione e realizzazione di aree a sfalcio ridotto o differenziato nelle aree verdi comunali.

22 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 bis è presentata alla Direzione centrale competente in materia di difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta>>.

22 quater. Per le finalità di cui al comma 22 bis, è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma 1 - Fonti energetiche - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 23. (NI S/ _____).>>

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026 – 100.000,00	2027	2028	
-------------------	------	------	--

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (S 4.9)

Dopo il comma 22 dell'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

<<22 bis. Al fine di accelerare la realizzazione di una condotta di bypass delle acque scaricate dalla centrale di Somplago e ogni altra azione necessaria per la precisa individuazione degli interventi di mitigazione degli impatti della centrale stessa al fine della rinaturalizzazione del Lago di Cavazzo, l'Amministrazione regionale promuove uno studio di progettazione e di fattibilità.

22 ter. Per le finalità di cui al comma 22 bis è destinata la spesa complessiva di 1.000.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 23. (NI S/ _____)>>.

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S

DENOMINAZIONE: PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

2026	-1.000.000,00	2027	_____	2028	_____	
------	---------------	------	-------	------	-------	--

Nota: La modifica alla norma prevede uno stanziamento finalizzato alla progettazione per la realizzazione del bypass con valvola di regolazione per la salvaguarda del Lago di Cavazzo, così come previsto dalla Mozione 76, approvata con modifiche in Aula nella seduta n. 85 del 21/11/2024.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (S 4.9.1)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. L'Amministrazione regionale, al fine di accelerare il percorso di crescita sostenibile, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, si fa direttamente carico della conseguente necessità di attuare, nei confronti della cittadinanza, degli enti locali e delle PMI, capillari azioni di informazione sulle Comunità energetiche rinnovabili promuovendone la conoscenza dei contenuti, degli scopi, delle regole di funzionamento, degli incentivi e dei benefici. >>

<<1 ter. Per le finalità previste dal comma 1 bis, è autorizzata la spesa di 50.000 euro a valere per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028 sulla Missione 20 – Fondi e accantonamenti, Programma 3 – Altri Fondi, Titolo 1 – Spese correnti.>>.

COPERTURA:

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N.118 DEL 2011

ART.49

| 2026: -50.000 | 2027: -50.000 | 2028: -50.000 |

Nota: Per sostenere efficacemente la diffusione delle CER è necessaria un'azione informativa sugli aspetti tecnico-economici, giuridici e sociali di una Comunità Energetica Rinnovabile. L'Amministrazione regionale ha le competenze per attivare nei confronti della cittadinanza un coinvolgimento efficace sul consumo sostenibile di energia ricavata da fonti rinnovabili e per promuovere il rilevante impatto sociale insito nella progettualità delle CER. La capillarità dell'informazione è necessaria per introdurre i cittadini non solo ai personali benefici economici diretti e indiretti ma anche alla riflessione sulla dimensione sociale, necessaria per far comprendere i profili di innovazione e riattivazione delle relazioni e della partecipazione. Questo è rilevante fin dalle primissime fasi di costruzione della CER.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (S 4.9.2)

Dopo il comma 1 dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis L'amministrazione regionale si impegna a garantire l'istituzione di una Posizione Organizzativa (PO) con adeguato personale dedicata esclusivamente ai Contratti di Fiume che supporti in soggetti promotori degli stessi nell'avvio e nella redazione di tutta la documentazione utile per il processo che porta alla sottoscrizione del singolo Contratto di Fiume;

<<1 ter l'amministrazione crei un capitolo dedicato alla costituzione di una posizione organizzativa con personale dedicato esclusivamente ai Contratti di Fiume e stanzi sul triennio 2026 -2028 euro 120.000 per ciascun anno>>.

COPERTURA:

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N.118 DEL 2011

ART.49

| 2026: -120.000 | 2027: -120.000 | 2028: -120.000 |

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (S 4.10)

1. Dopo il comma 22 si aggiungono i seguenti:

<<22 bis. In coerenza con le finalità della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia) e al fine di attivare politiche attive che rispondano alla grave crisi climatica e ai cambiamenti in atto attraverso azioni mirate alla decarbonizzazione anche attraverso la riduzione dei rifiuti, al loro recupero e riuso, l'eventuale riciclo, nonché la sostituzione dei materiali plastici monouso, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per avvalersi, in tutti gli eventi organizzati dall'Amministrazione stessa, di catering sostenibili (sia nelle dotazioni di stoviglie che rispetto alla sostenibilità della filiera di approvvigionamento e delle proposte alimentari).

22 ter. Per le finalità di cui al comma 22 bis è destinata la spesa di 50.000 di euro per l'anno 2026 a valere sulla MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente TITOLO: 1 spese correnti dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 23.>>.

COPERTURA

=====

TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 - 50.000 - |2027 - |2028 - |

BULLIAN, MORETTI, MORETUZZO, PUTTO, LIGUORI, MASSOLINO

Emendamento modificativo (S 4.1.1)

1. Dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti:

<<22 bis. La Regione promuove interventi di rimozione e sostituzione dell'amianto dal sottosuolo, materiale noto per la sua pericolosità per la salute pubblica e l'ambiente.

22 ter. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 22 bis, tenuto conto della ricognizione generale della rete acquedottistica in cemento-amianto di cui al comma 21 dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario complessivo a favore dell'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR) del valore di 20.000.000 euro per il triennio 2026-2028, per la sostituzione, laddove necessario, delle condotte obsolete in cemento-amianto attraverso le società di gestione del servizio idrico integrato, anche al fine di ridurre le perdite idriche nella rete di distribuzione.

22 quater. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 ter è presentata entro sessanta giorni al Servizio competente in materia di gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di realizzazione dei lavori per la sostituzione delle condotte obsolete in cemento-amianto, le modalità di erogazione del contributo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

22 quinquies. Per le finalità di cui al comma 22 bis è destinata la spesa di 20.000.000 euro per il triennio 2026-2028, suddivisa in ragione di 10.000.000 di euro per l'anno 2026, 5.000.000 di euro per il 2027, 5.000.000 di euro per il 2028, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello

stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 23.>>. (NI).

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007 - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 – 10.000.000 |2027 -5.000.000 |2028 -5.000.000 |

Nota esplicativa: Con l'emendamento si intende stanziare un contributo straordinario complessivo di 20.000.000 euro per il triennio 2026-2028 a favore di AUSIR per la sostituzione, laddove necessario, delle condotte obsolete in cemento-amianto presenti nella rete idrica regionale, anche al fine di ridurre le perdite nella rete di distribuzione. Tali interventi, che saranno realizzati dagli enti gestori del servizio idrico integrato, si rendono conseguenti a quanto previsto dall'articolo 4, comma 21, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio 2023-2025), che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere, tramite AUSIR, un contributo a tali gestori per effettuare una ricognizione della rete acquedottistica contenente cemento-amianto, di cui è atteso il deposito della relazione conclusiva. Dagli studi preliminari per attuare tale ricognizione, come riportato nella relazione AUSIR 2024, si stimano oltre 2.800 chilometri di condutture realizzate in cemento-amianto sul territorio regionale, caratterizzate da un'età media elevata, pari a circa 70 anni, e quindi particolarmente soggette a deterioramento e vulnerabilità strutturale. Oltre a ciò, si ricorda che il report ISTAT del 22 marzo 2024 indicava per il Friuli Venezia Giulia una dispersione idrica di più del 42%, indice piuttosto elevato. Tale inefficienza, oltre a rappresentare un rilevante spreco di risorsa idrica, comporta maggiori costi di gestione e potenziali maggiori criticità per la continuità del servizio (nei casi di sofferenza idrica). Inoltre, il 25 luglio 2024 è stato accolto dalla Giunta regionale l'odg n. 69, che impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale "a valutare assieme ad AUSIR ed i gestori del SII di prevedere una modalità di sostegno all'attuazione degli interventi per la sostituzione (qualora necessario) delle condotte acquedottistiche obsolete realizzate in cemento-amianto da parte dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, al fine di contenere e ridurre le perdite d'acqua nelle reti di adduzione e distribuzione". Si ricorda infine che il sistema AUSIR – Gestori SII è già destinatario di un finanziamento PNRR di circa 50 milioni di euro, finalizzato proprio alla riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche regionali.

BULLIAN, MORETUZZO, PUTTO, LIGUORI, MASSOLINO

Emendamento modificativo (S 4.12)

1. Dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti:

<<22 bis. La Regione sostiene le comunità e i territori colpiti dai recenti fenomeni metereologici emergenziali che hanno interessato parte del territorio regionale a novembre 2025. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle persone fisiche intestatarie di veicoli danneggiati o distrutti da detti eventi che intendano acquistare un veicolo elettrico nuovo in sostituzione del veicolo danneggiato o distrutto. Il contributo è riconosciuto nella misura massima di 12.000 euro per veicolo, innalzabile a 15.000 euro qualora l'acquirente presenti un ISEE pari o inferiore a 35.000 euro.

22 ter. I contributi di cui al comma 22 bis sono concessi con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

22 quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la competente Direzione centrale emana un bando contenente termini e modalità per la presentazione della domanda corredata di un preventivo di spesa.

22 quinquies. Per le finalità di cui al comma 22 bis è destinata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di

previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 23.>>(NI).

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007 - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 – 1.000.000 |2027 -- |2028 -- |

Nota esplicativa: Con l'emendamento si intende sostenere i cittadini che sono stati colpiti dalle alluvioni verificatesi nel novembre 2025 che hanno avuto danneggiamenti significativi di beni mobili e immobili. In particolare, una quota rilevante dei danni riguarda la distruzione o l'inutilizzabilità dei veicoli privati, compromettendo la mobilità quotidiana di numerosi residenti e incidendo sul regolare svolgimento delle attività lavorative, scolastiche e familiari. Per questo motivo, l'emendamento introduce un contributo straordinario agli intestatari di veicoli danneggiati o distrutti dagli eventi meteorologici citati. Il contributo è finalizzato all'acquisto di un veicolo elettrico nuovo in sostituzione di quello compromesso dall'alluvione, integrando un obiettivo di pronta ripresa della mobilità individuale con una misura di promozione della mobilità sostenibile. In considerazione dei costi dei mezzi elettrici la cifra prevede uno stanziamento più elevato per i possessori di ISEE sino a 35mila euro.

BULLIAN, MORETUZZO, PUTTO, LIGUORI, MASSOLINO

Emendamento modificativo (S 4.13)

1. Dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti:

<<22 bis. Al fine di effettuare gli interventi di difesa del territorio e promuovere adeguate condizioni di sicurezza dei luoghi e degli abitati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica della Venezia Giulia un contributo straordinario di 3.000.000 euro per l'anno 2026 finalizzato alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza idraulica degli argini del fiume Isonzo, attraverso opere di diaframmatatura, da attuare tra Gradisca d'Isonzo (nei pressi della Roggia dei Mulini-Zona "Salet") e Farra d'Isonzo, in continuità con le opere in fase di realizzazione nel tratto compreso tra Poggio Terza Armata e la foce del fiume.

22 ter. Per le finalità di cui al comma 22 bis il Consorzio di bonifica della Venezia Giulia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura regionale competente in materia di ambiente la domanda di contributo corredata della descrizione delle opere e del relativo quadro preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

22 quater. Per le finalità di cui al comma 22 bis è destinata la spesa di 3.000.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 23.>>. (NI).

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 – 3.000.000 |2027 -- |2028 -- |

Nota esplicativa: Con l'emendamento si intende stanziare un contributo straordinario di 3.000.000 euro destinato al Consorzio di bonifica della Venezia Giulia per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza e diaframmatatura degli argini del fiume Isonzo, in particolare in quelle località dove l'intervento non è stato ancora effettuato o già previsto, nei territori dei

Comuni rivieraschi compresi tra Gradisca d'Isonzo (nei pressi della Roggia dei Mulini-Zona "Salet") e Farra d'Isonzo. Questo contributo sarebbe il naturale completamento dell'intervento in corso di realizzazione (da 90 milioni di euro) di diaframmatura degli argini da Gradisca alla Foce dell'Isonzo da parte del Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana e a completamento di quelli già realizzati sul lato sinistro del fiume dalla Regione (Difesa del suolo) a Poggio Terza Armata, frazione di Sagrado. Tuttavia, alcuni abitati di Gradisca e Farra d'Isonzo rimangono esclusi da queste opere. Il contributo straordinario consentirebbe al Consorzio di proseguirle per garantire la sicurezza dei cittadini e la protezione delle abitazioni e delle infrastrutture locali, rispondendo a richieste di intervento pervenute da anni dagli enti locali e dalla comunità. L'intervento a difesa dell'abitato, a nostro avviso, si rende indispensabile anche alla luce dei recenti eventi alluvionali che hanno colpito diverse aree dell'Isontino. Negli anni passati, il territorio in questione aveva già subito significativi eventi alluvionali, che solo con difficoltà sono stati gestiti. Visto il cambiamento climatico in corso, appare ragionevole rafforzare le difese anche su questo tratto specifico dell'Isonzo.

BULLIAN, MORETUZZO, PUTTO, LIGUORI, MASSOLINO

Emendamento modificativo (S 4.14)

1. Dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti:

<<22 bis. La Regione promuove lo sviluppo dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, conformemente agli obiettivi di decarbonizzazione, efficienza energetica, riduzione delle emissioni di CO2 e sostenibilità e in applicazione della L.R. 12/2025 (Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale). Per tali finalità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Isontina Ambiente un contributo straordinario complessivo di 1.600.000 euro, di cui 100.000 euro destinati alla progettazione definitiva e 1.500.000 euro destinati alla realizzazione di un parco fotovoltaico nell'area dell'ex discarica di Pecol dei Lupi, individuata quale sito idoneo ai sensi della L.R. 12/2025. L'intervento è finalizzato alla riconversione dell'area con nuova destinazione per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche in collegamento con le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) della Regione.

22 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 bis è presentata entro sessanta giorni al Servizio competente in materia di transizione energetica della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di realizzazione dei lavori per gli impianti fotovoltaici, le modalità di erogazione del contributo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

22 quater. Per le finalità di cui al comma 22 bis è destinata la spesa complessiva di 1.600.000 euro, suddivisi in ragione di 100.000 euro per l'anno 2026 e 1.500.000 per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 23.>>. (NI).

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007 - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 – 100.000 |2027 -1.500.000 |2028 -- |

Nota esplicitiva: Con l'emendamento si intende intervenire sulla destinazione dell'area dell'ex discarica di Pecol dei Lupi, da anni in attesa di una soluzione definitiva dopo la conclusione delle attività di conferimento. I lavori di chiusura sono stati avviati nel 2023, con un cronoprogramma che prevede la movimentazione e il riassetto dei rifiuti esistenti, la stabilizzazione dell'invaso, la copertura finale e la messa in sicurezza ambientale del sito. La proposta mira a favorire la riconversione dell'area, oggi non utilizzabile per scopi agricoli o edificatori, attraverso la realizzazione di un parco fotovoltaico a servizio del territorio, in coerenza con gli obiettivi regionali di transizione energetica e con la L.R. 12/2025, che identifica le discariche

chiuse come siti idonei per impianti da fonti rinnovabili. L'emendamento autorizza un contributo straordinario di 1.600.000 euro a favore di Isontina Ambiente, suddiviso in 100.000 euro per la progettazione definitiva nel 2026 e 1.500.000 euro per la realizzazione dell'impianto nel 2027. L'obiettivo è duplice: da un lato valorizzare un'area marginale, evitando ulteriore consumo di suolo agricolo o naturale, dall'altro contribuire alla transizione energetica del territorio attraverso la creazione di un impianto fotovoltaico integrabile in una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), con potenziali benefici concreti per la comunità locale.

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (S 4.15)

1. Dopo il comma 22 si aggiungono i seguenti:

<<22 bis. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione e offrire opportunità di formazione alle persone detenute nell'ambito dei green jobs, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sviluppare un progetto pilota per l'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture delle case circondariali, che possano costituire o aderire a una Comunità Energetica, anche avvalendosi dei servizi offerti dalla CER regionale.

22 ter. Per le finalità di cui al comma 22 bis è destinata la spesa complessiva di 300.000 di euro, suddivisi in ragione di 150.000 per ciascun anno dal 2026 al 2027 a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella D di cui al comma 23. (NI S/___)>>.

COPERTURA

=====

TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)

=====

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 70007 - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026 -150.000	2027 - 150.000	2028 -
---------------	----------------	--------

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (S 4.16)

1. Dopo il comma 22 si aggiungono i seguenti:

<<22 bis. Al fine di mitigare le problematiche dovute alle ondate di calore nonché di diminuire l'uso di bottiglie in plastica, in linea con le direttive europee, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sviluppare un progetto per l'installazione di distributori di acqua gratuita e pubblica collegati alla rete di distribuzione, con particolare riguardo ai luoghi di maggiore affluenza o densità abitativa, che preveda un'iniziale sperimentazione in collaborazione con il Comune di Pordenone durante l'anno in cui la città sarà Capitale Italiana della Cultura.

22 ter. Per le finalità di cui al comma 22 bis è destinata la spesa complessiva di 2.000.000 di euro, suddivisi in ragione di 500.000 per l'anno 2026, 500.000 per l'anno 2027 e 1.000.000 per l'anno 2028 a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella D di cui al comma 23. (NI S/___)>>.

COPERTURA

=====

TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 70007 - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 -500.000 |2027 - 500.000 |2028 -1.000.000 |

MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (S 4.17)

Dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti:

<<22 bis. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore, le società sportive e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con sede in Friuli-Venezia Giulia, con modalità a sportello, contributi fino ad un massimo del 50% del costo sostenuto per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare.

22 ter. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo ambiente@certregione.fvg.it, entro il 31 marzo 2026 dai soggetti di cui al comma 22 bis, corredata dal preventivo delle spese previste.

22 quater. Il contributo previsto dal comma 22 bis è concesso nel limite dell'80% del preventivo fissato e comunque nel limite massimo di 3.000 euro per ogni richiedente, indipendentemente dal numero di interventi realizzati, in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

22 quinquies. Il contributo è concesso secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro novanta giorni. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

22 sexies. Per le finalità di cui al comma 22 bis è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella D di cui al comma 23. (NI S/ __)>>.

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 - 300.000 |2027 -- |2028 -- |

MORETUZZO, MASSOLINO

Sub emendamento all'emendamento S 4.18 (S 4.17.1)

1. Al comma 22 bis così come introdotto dall'emendamento 4.18, le parole «risorse per la realizzazione del progetto pilota di conversione» sono sostituite dalle parole «risorse per la redazione di progetti di riconversione».

2. Al comma 22 quinquies così come introdotto dall'emendamento 4.18 le parole «è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle parole «è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026».

COPERTURA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO

N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026 - 50.000 | 2027 —| 2028 —|

MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (S 4.18)

Dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti:

<<22 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), risorse per la realizzazione del progetto pilota di conversione degli impianti di depurazione delle acque reflue dismessi dagli enti gestori del servizio idrico integrato, in funzione di ricostruzione di habitat naturali e di adattamento ai cambiamenti climatici.

22 ter. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 22 bis non è soggetto alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000.

22 quater. La relazione annuale di cui all'articolo 14 della legge regionale 5/2016 è integrata dalla dichiarazione attestante lo stato di avanzamento dei lavori previsti nel programma degli interventi del piano d'ambito, finanziati ai sensi del comma 22 bis.

22 quinquies. Per le finalità di cui al comma 22 bis è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 23. (NI S/ ___)>>.

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 – 500.000 |2027 -- |2028 -- |

PUTTO, MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, LIGUORI

Emendamento modificativo (S 4.19)

1. Dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti:

<<22 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo agli Istituti comprensivi presenti in regione che ne facciano richiesta per la realizzazione di progetti finalizzati a promuovere la

raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti nelle scuole primarie e di secondo grado, negli ITS e nei Centri di aggregazione giovanile.

22 ter. Per le finalità di cui al comma 22 bis è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisi in ragione di 50.000 euro per il 2026, 50.000 euro per il 2027 e 50.000 euro per il 2028, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026 - 2028, con riferimento alla corrispondente variazione della tabella D di cui al comma 23. (Capitolo di nuova istituzione)>>.

Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE, TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma 3 RIFIUTI

Titolo 1 SPESE CORRENTI

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: capitolo di nuova istituzione

2026 +50.000,00	2027 +50.000,00	2028 +50.000,00
-----------------	-----------------	-----------------

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 3 Altri fondi

Titolo 1 Spese correnti

2026: -50.000,00	2027: -50.000,00	2028: -50.000,00
------------------	------------------	------------------

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N.118 DEL 2011 ART.49

Illustrazione: la tutela dell'ambiente di domani dipende soprattutto dalle scelte di oggi e, in questo, la formazione delle giovani generazioni riveste un'importanza strategica. Si propone di destinare 150.000 euro nel prossimo triennio per specifici progetti da attuarsi nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, negli ITS e nei Centri di aggregazione giovanile affinché venga fatta conoscere ed incentivata la raccolta differenziata e la riduzione della produzione dei rifiuti, anche attraverso scelte concrete e visibili (gli esempi valgono molto più delle parole) proprio all'interno degli ambienti scolastici, come ad esempio la diffusione di cestini differenziati nelle aule e negli ambienti comuni.

PUTTO, MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, LIGUORI

Emendamento modificativo (S 4.20)

1. Dopo il comma 22 è inserito il seguente:

<<22 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli studi di fattibilità e le progettazioni relative alle schede di intervento già redatte dal Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna nell'ambito del Piano Invasi finalizzate alla creazione/potenziamento di bacini idrici con finalità idroelettrica, irrigua e di salvaguardia dalle piene, per complessivi euro 1.500.000,00 in riferimento al ripristino del volume d'invaso del serbatoio di Barcis attraverso lo sghiaimento.

22 ter. Per le finalità di cui al comma 22 bis è destinata la spesa complessiva di euro 1.500.000,00, suddivisi in ragione di 500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026 - 2028, con riferimento alla corrispondente variazione della tabella D di cui al comma 23.>>

Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE

Programma 1 DIFESA DEL SUOLO

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: 68172

|2026 +500.000,00 | |2027 +500.000,00 | |2028 +500.000,00 |

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione 20 Fondi e accantonamenti
Programma 3 Altri fondi
Titolo 1 Spese correnti

| 2026: -500.000,00 | 2027: -500.000,00 | 2028: -500.000,00 |

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N.118 DEL 2011 ART.49

Illustrazione: l'emendamento ha lo scopo di fornire un impulso all'iter progettuale di sghiaimento del lago di Barcis, di cui si parla ormai da decenni; ciò consentirebbe di laminare le piene del Cellina e potenziare le risorse idriche del torrente ad uso idroelettrico ed irriguo.

COSTANZA

Emendamento modificativo (S 4.21)

All'articolo 4, dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:

<< 22 bis. Al fine di promuovere il fiume Noncello nell'ambito dei programmi culturali di <<Pordenone 2027>> e, in particolare, nell'ambito di una manifestazione di valorizzazione ambientale del percorso fluviale lungo il fiume Noncello e sino alla Laguna di Venezia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo per la manutenzione ordinaria del tratto comunale del fiume Noncello.

22 ter. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 22 bis, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per l'esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa e, su richiesta del beneficiario, è disposta l'erogazione anticipata del contributo.

22 quater. Per le finalità di cui al comma 22 bis è destinata la spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 6 (Tutela e valorizzazione delle risorse idriche) - Titolo 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 23 (NI S/ _____)

NOTA A COMMENTO

La proposta normativa autorizza la Regione a concedere un contributo al Comune di Pordenone per la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria del tratto arginale comunale del fiume Noncello.

CAPITOLO DI DESTINAZIONE:

S/NI

2026: + 50.000,00 euro 2027: --- 2028: ---

CASSA 2025 + 50.000,00 euro

CAPITOLO DI COPERTURA:

S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026 - 50.000,00 euro 2027: --- 2028: ---

CASSA 2026 - 50.000,00 euro

TRELEANI, MAURMAIR

Subemendamento modificativo (S 4.21.1)

1. Il comma 22 bis dell'emendamento 4.22 è sostituito dal seguente:

<<22 bis. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile della transizione energetica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità di Montagna della Carnia un finanziamento per la realizzazione di uno studio di fattibilità su un progetto pilota collegato al sistema di approvvigionamento energetico attraverso l'utilizzo del vettore GNL.>>

Nota: Il presente subemendamento non comporta oneri finanziari.

TRELEANI

Emendamento modificativo (S 4.22)

Dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti:

<<22 bis. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile della transizione energetica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità di Montagna della Carnia un contributo straordinario per la realizzazione di uno studio di fattibilità sul sistema di approvvigionamento energetico attraverso l'utilizzo del vettore GNL.

22 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22bis è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.

22 quater. Per le finalità di cui al comma 22 bis è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 23.

CAPITOLO DI DESTINAZIONE:

S/NI

2026: + 50.000,00 euro 2027: --- 2028: ---

CASSA 2026 + 50.000,00 euro

CAPITOLO DI COPERTURA:

S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026 - 50.000,00 euro 2027 --- 2028: ---

CASSA 2026 - 50.000,00 euro

CALLIGARIS, BUNA, BUDAI

Subemendamento modificativo al sub emendamento 4.23 (4.22.1)

1. All'emendamento 5.4.23 i commi 22 bis e 22 ter sono sostituiti dai seguenti:

<<22 bis. Al fine di promuovere l'efficace gestione dei rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, la Regione è autorizzata a concedere contributi alle imprese per la realizzazione di impianti di trattamento di tali rifiuti.

22 ter. Con regolamento sono definiti i requisiti dei soggetti beneficiari e degli interventi finanziabili, l'intensità della contribuzione, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di concessione ed erogazione

dei contributi di cui al comma 22 bis, nonché di rendicontazione della spesa. Il regolamento è adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente. I contributi di cui al comma 22 bis sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n 2023/2831, della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>.>>.

Nota tecnica: Il presente sub emendamento introduce una semplificazione del testo originario. Nota finanziaria: Il presente sub emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

BUNA, BUDAI, GHERSINICH, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (S 4.23)

All'articolo 4, dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti:

<<22 bis. Al fine di promuovere le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 034/Pres. (Piano regionale di gestione dei rifiuti. Approvazione del programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti), la Regione è autorizzata a concedere contributi a privati e aziende per la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde di utenze domestiche e non, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi a servizio delle imprese che svolgono tali attività.

22 ter. Con regolamento sono definite le modalità di concessione dei contributi da parte dell'Amministrazione regionale, l'individuazione dei beneficiari, la percentuale di contribuzione, le spese ammissibili, i requisiti, i criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi di cui al comma 22 bis, nonché di rendicontazione della spesa. Il regolamento è adottato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente.

22 quater. Per le finalità di cui al comma 22 bis è destinata la spesa complessiva di 100.000,00 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente), Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale), Titolo n. 2 (Spese di in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D, di cui al comma 23. Cap. S/NI

22 quinquies. Agli oneri di cui al comma 22 quater si provvede mediante prelievo per pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Cap. S/970090>>

Nota tecnica: Con il presente emendamento si prevede la concessione di contributi a imprese per la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde di utenze domestiche e non, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi a servizio delle imprese che svolgono tali attività.

CONFICONI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, RUSSO, COSOLINI, MARTINES, MORETTI

Emendamento modificativo (4.24)

Dopo il comma 22 dell'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

22 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, tramite l'AUSIR, un contributo ai gestori del servizio idrico integrato per dare continuità e rafforzare gli interventi volti a ridurre le perdite delle reti acquedottistiche.

22 ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, AUSIR presenta istanza di contributo alla direzione centrale competente in materia di gestione del servizio idrico, corredata da relazione illustrativa e quadri economici delle opere oggetto dell'aumento dei costi

22 quater. Per le finalità previste dal comma 22 bis è destinata la spesa di 15.000.000,00 di euro suddivisa in ragione di 5.000.000,00 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 6 (Tutela,

valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 23 (S/capitolo di nuova istituzione).>>

Copertura:

TABELLA K relativa all'articolo 11			
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	
PROGRAMMA	3	Altri fondi	
TITOLO	1	Spese correnti	

2026:	- 5.000.000,00	2027: -5.000.000,00	2028: -5.000.000,00

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 5.000.000,00 euro per l'anno 2026

- 5.000.000,00 euro per l'anno 2027

- 5.000.000,00 euro per l'anno 2028

CONFICONI, RUSSO, FASIOLO, MARTINES, CELOTTI

Emendamento modificativo (S 4.25)

Dopo il comma 22 dell'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

22 bis. Al fine di prevenire danni da allagamenti ai cittadini del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto e l'installazione di dispositivi finalizzati ad aumentare la sicurezza idraulica in ambiti privati.

22 ter. Con regolamento, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuate le condizioni per la presentazione delle domande, per la concessione e l'erogazione dei contributi, i criteri di assegnazione e l'intensità del beneficio regionale, nonché le spese ammissibili.

22 quater. Per le finalità previste dal comma 22 bis è destinata la spesa complessiva di 750.000,00 euro suddivisi in ragione di 250.000,00 per ognuno degli anni 2026,2027 e 2028 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso Civile) - Programma n. 02 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella D di cui al comma 23. (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11			
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	
PROGRAMMA	3	Altri fondi	
TITOLO	2	Spese conto capitale	

2026:	+250.000,00	2027: +250.000,00	2028: +250.000,00

CAPITOLO 70007 provvedimenti legislativi

+250.000,00 euro per l'anno 2026

+250.000,00 euro per l'anno 2027

+250.000,00 euro per l'anno 2028

MARTINES, MORETTI, FASIOLO, CELOTTI

Emendamento modificativo (S 4.26)

Dopo il comma 22 dell'articolo 4 sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

22 bis. All'art. 4 comma 29 della l.r. 28 dicembre 2023 n. 16 (Stabilità 2024) dopo il comma b bis) è aggiunto il seguente:

b ter). gli oneri connessi alla fase di costituzione del soggetto giuridico, alla definizione della struttura societaria, alla pianificazione e all'implementazione di un piano di sviluppo e l'iscrizione a registri e spese di gestione

22 ter. Per le finalità previste dal comma 22 bis si procede a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 23 (S/43218).>>

CONFICONI, FASIOLO, CELOTTI, MARTINES, MORETTI

Emendamento modificativo (S 4.27)

Dopo il comma 22 è inserito il seguente:

<<22 bis. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 12, della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), l'Amministrazione regionale promuove la diffusione della tariffazione puntuale attraverso la concessione di contributi a favore dei Comuni, volti a coprire i maggiori costi derivanti dalla sua introduzione.

22 ter. I Comuni presentano la domanda di contributo alla Direzione centrale competente, corredata dal progetto, dal preventivo di spesa e da un accordo di programma sottoscritto dal soggetto gestore del servizio di raccolta, entro il 31 marzo di ogni anno.

22 quater. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti l'ammontare massimo del contributo, nonché i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma.

22 quinquies. Per le finalità di cui al comma 22 bis è destinata la spesa complessiva di 3.000.000 euro suddivisa in ragione di 1.000.000 euro per ognuno degli anni 2026, 2027 e 2028 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 23 (S/capitolo di nuova istituzione).>>

Copertura:

TABELLA K relativa all'articolo 11

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	3	Altri fondi
TITOLO	1	Spese correnti

| 2026: - 1.000.000,00 | 2027: - 1.000.000,00 | 2028: -1.000.000,00 |

CAPITOLO 70007 provvedimenti legislativi

- 1.000.000,00 euro per l'anno 2026

- 1.000.000,00 euro per l'anno 2027

- 1.000.000,00 euro per l'anno 2028

CONFICONI, CELOTTI, FASIOLO, MARTINES, MORETTI

Emendamento modificativo (S 4.28)

Dopo il comma 22 dell'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

22 bis. L'Amministrazione regionale promuove una gestione virtuosa dei rifiuti solidi urbani nei Comuni della Regione anche modulando l'imposizione del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente (TEFA).

22 ter. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo differenziato di cui al comma 22 bis.

22 quater per la determinazione della percentuale della raccolta differenziata a livello di singolo Comune di cui al comma 22 ter si assume come riferimento il valore di raccolta differenziata raggiunto nell'anno precedente comunicato dal Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

22 quinquies. Per le finalità di cui al comma 22 bis è destinata la spesa complessiva di 6.000.000 euro suddivisa in ragione di 2.000.000 euro per ognuno degli anni 2026, 2027, 2028, a valere sulla Missione n. 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella D di cui al comma 23 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>.

Copertura:

=====

TABELLA K relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	3	Altri fondi
TITOLO	1	Spese correnti

| 2026: - 2.000.000,00 | 2027: -2.000.000,00 | 2028: -2.000.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 2.000.000,00 euro per l'anno 2026

- 2.000.000,00 euro per l'anno 2027

- 2.000.000,00 euro per l'anno 2028

CONFICONI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, RUSSO, COSOLINI, MARTINES

Emendamento modificativo (S 4.29)

Dopo il comma 22 dell'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

22 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, tramite l'AUSIR, un contributo ai gestori del servizio idrico integrato per l'installazione di impianti di filtraggio a carboni attivi lungo la rete acquedottistica.

22 ter. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, AUSIR presenta istanza di contributo alla direzione centrale competente in materia di gestione del servizio idrico, corredata da relazione illustrativa e quadri economici delle opere oggetto di contributo.

22 quater. Per le finalità previste dal comma 22 bis è destinata la spesa di 5.000.000,00 di euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 6 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 23 (S/capitolo di nuova istituzione).>>

Copertura:

=====

TABELLA K relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	3	Altri fondi
TITOLO	1	Spese correnti

| 2026: - 5.000.000,00 | 2027: -- | 2028: -- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 5.000.000,00 euro per l'anno 2026

Note: il presente emendamento consente anche il completamento dell'installazione di filtri all'interno di un medesimo comune.

CONFICONI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, MARTINES, MORETTI

Emendamento modificativo (S 4.30)

Dopo il comma 22 dell'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

22 bis. Al fine di sostenere le famiglie numerose o a basso reddito, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni per l'abbattimento della TARI.

22 ter. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le condizioni per la presentazione delle domande, per la concessione e l'erogazione dei contributi, i criteri di assegnazione e l'intensità del beneficio regionale.

22 quater. Per le finalità previste dal comma 22 bis è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 di euro suddivisa in ragione di 500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programman.8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento)-Titolon.2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella D di cui al comma 23. (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>.

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 Altri fondi
TITOLO 2 Spese conto capitale

| 2026: -500.000,00 | 2027: - 500.000,00 | 2028: - 500.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

-500.000,00 euro per l'anno 2026

-500.000,00 euro per l'anno 2027

-500.000,00 euro per l'anno 2028

CONFICONI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, RUSSO, MARTINES, MORETTI

Emendamento modificativo (S 4.31)

Dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti:

<<22 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alla spesa per la realizzazione di un impianto pilota per il riciclo di pannolini e pannoloni in grado di soddisfare il fabbisogno regionale, così come rappresentato dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani - Aggiornamento 2022, mediante contribuzione ad uno o più gestori associati del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nei comuni della Regione.

22 ter. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri per la scelta del beneficiario e l'erogazione del contributo di cui al comma 22 bis. Le domande per la concessione del contributo sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

22 quater. Per le finalità previste dal comma 22 bis è autorizzata la spesa complessiva di 600.000,00 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>.

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11			
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	
PROGRAMMA	3	Altri fondi	
TITOLO	2	Spese conto capitale	

2026:	- 600.000,00	2027: ---	2028: ---

CAPITOLO 70007 Provvedimenti legislativi
-600.000,00 euro per l'anno 2026.

CONFICONI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, RUSSO, COSOLINI, MARTINES

Emendamento modificativo (S 4.32)

Dopo il comma 22 dell'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

22 bis. Al fine di ridurre l'inquinamento e migliorare la qualità dell'aria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle società di gestione della raccolta e trasporto di rifiuti urbani finalizzati alla conversione ecologica del proprio parco mezzi.

22 ter. Con regolamento, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuate le condizioni per la presentazione delle domande, per la concessione e l'erogazione dei contributi, i criteri di assegnazione e l'intensità del beneficio regionale, nonché le spese ammissibili.

22 quater. Per le finalità previste dal comma 22 bis è destinata la spesa complessiva di 6.000.000 di euro suddivisa in ragione di 2.000.000,00 euro per il 2026 e 2.000.000 per gli anni 2027 e 2028 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella D di cui al comma 23. (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11			
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	
PROGRAMMA	3	Altri fondi	
TITOLO	2	Spese conto capitale	

2026:	- 2.000.000,00	2027: -2.000.000,00	2028: -2.000.000,00

Capitolo 70007 Provvedimenti legislativi
-2.000.000,00 euro per l'anno 2026
-2.000.000,00 euro per l'anno 2027
-2.000.000,00 euro per l'anno 2028

CONFICONI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, CARLI, COSOLINI, MARTINES

Emendamento modificativo (S 4.33)

Dopo il comma 22 dell'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

22 bis. Al fine di tutelare la salute e l'ambiente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni dotati di Piano di Azione Comunale (PAC) per il contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, volti all'effettuazione di interventi e iniziative per il miglioramento e il monitoraggio della qualità dell'aria.

22 ter. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuate le condizioni per la presentazione delle domande, per la concessione e l'erogazione dei contributi, i criteri di assegnazione e l'intensità del beneficio regionale fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile

22 quater. Per le finalità previste dal comma 22 bis è destinata la spesa complessiva di 3.000.000 di euro suddivisa in ragione di 1.000.000,00 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programman.8(Qualitàdell'ariaeriduzionedell'inquinamento)-Titolon.2(Speseincontocapitale)dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella D di cui al comma 23. (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>.

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11			
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	
PROGRAMMA	3	Altri fondi	
TITOLO	2	Spese conto capitale	

2026: -1.000.000,00	2027: - 1.000.000,00	2028: - 1.000.000,00	

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI			
-1.000.000,00 euro per l'anno 2026			
-1.000.000,00 euro per l'anno 2027			
-1.000.000,00 euro per l'anno 2028			

CONFICONI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, RUSSO, COSOLINI, MARTINES, MORETTI

Emendamento modificativo (S 4.34)

Dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti:

<< 22 bis. Al fine di limitare l'inquinamento ambientale derivante dallo smog, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei Comuni del Friuli Venezia Giulia per l'acquisizione di aree ove mettere a dimora essenze arboree e per la realizzazione di boschi urbani e barriere verdi.

22 ter. All'articolo 32, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), dopo la lettera c) è inserita la seguente:

<< c bis) nell'ambito del piano straordinario di sostenibilità ambientale denominato "Un albero per ogni abitante", a tutti i soggetti, pubblici e privati, disponibili nel triennio 2026 – 2028 ad accogliere in ambiti idonei il materiale vivaistico. La direzione centrale competente in materia provvede alla necessaria assistenza nella messa a dimora delle piante.>>.

22 quater. Per le finalità previste dai commi 22 bis e 22 ter è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000,00 euro suddivisa in ragione di 500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 a valere sulla MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente- Programma n. ... (..) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028,

con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella D di cui al comma 23 (capitolo di nuova istituzione).>>

Copertura:

=====

TABELLA K relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 Altri fondi
TITOLO 1 Spese correnti

| 2026: - 500.000,00 | 2027: -500.000,00 | 2028: -500.000,00 |

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 500.000,00 euro per l'anno 2026

- 500.000,00 euro per l'anno 2027

- 500.000,00 euro per l'anno 2028

POZZO, CARLI

Sub Emendamento all'emendamento n. 4.35 (S 4.34.1)

All'emendamento 4.35 al comma 22 ter la parola <<150.00>> è sostituita dalla seguente parola: <<100.000,00>>.

POZZO, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, RUSSO, CONFICONI, COSOLINI, MARTINES, MORETTI

Emendamento modificativo (S 4.35)

Dopo il comma 22 dell'articolo 4 sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

22 bis. All'art. 4 comma 30 della l.r. 29 dicembre 2016 n. 25 le parole << 50 percento>> sono sostituite da <<60 percento>>

22 ter. Per le finalità previste dal comma 22 bis è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 23 (S/2427).>>

Tabella D relativa all' art 4

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

TITOLO 1 - Spese correnti

| 2026: + 100.000,00 | 2027: -- | 2028: -- |

CAPITOLO 2427 Amianto privati

+ 100.000 euro per l'anno 2026

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 Altri fondi
TITOLO 2 Spese conto capitale

| 2026: - 100.000,00 | 2027: -- | 2028: -- |

CAPITOLO 70007 Interventi legislativi

-100.000,00 euro per l'anno 2026

MORETTI, BULLIAN, FASIOLO, CARLI, COSOLINI, MARTINES, POZZO, CELOTTI

Emendamento modificativo (S 4.36)

1. Dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti:

<<22 bis. La Regione promuove interventi di valorizzazione e manutenzione del suolo, incentivando in particolare la rimozione e sostituzione dell'amianto, materiale noto per la sua pericolosità per la salute pubblica e l'ambiente.

22 ter. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 22 bis, a seguito degli esiti alla ricognizione generale della rete acquedottistica in cemento-amianto di cui al comma 21 dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere i soggetti gestori del servizio idrico integrato nella sostituzione delle condotte obsolete in cemento-amianto, laddove necessario, attraverso lo stanziamento di 50.000.000 euro per l'istituzione di un Fondo di rotazione, della durata di 20 anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge, volto anche a ridurre le perdite idriche nella rete di distribuzione.

22 quater. L'erogazione delle somme dal Fondo avverrà secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento, da adottare previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente. Il regolamento definirà: i requisiti dei soggetti richiedenti; gli importi massimi concedibili, differenziati in base alla tipologia di intervento; le modalità e tempistiche di erogazione e restituzione; eventuali penali per ritardato o mancato rimborso dei finanziamenti concessi.

22 quinquies. I soggetti beneficiari si impegnano a restituire le somme erogate dal Fondo di rotazione senza interessi, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 22 quater, e comunque entro un periodo massimo di dieci anni.

22 sexies. Per le finalità di cui al comma 22 bis è destinata la spesa di 50.000.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 23.>>. (NI).

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11				
Missione	20	Fondi e accantonamenti		
Programma	03	Altri fondi		
Titolo	01	Spese in conto capitale		
2026: - 50.000.000,00 2027: --- 2028: ---				

CAPITOLO 70007 Provvedimenti legislativi

- 50.000.000,00 euro per l'anno 2026

NOTA: Con l'emendamento si intende finanziare un fondo di rotazione di 50 milioni euro per l'anno 2026 a favore delle società del SII per la sostituzione, laddove necessario, delle condotte obsolete in cemento-amianto presenti nella rete idrica regionale, anche al fine di ridurre le perdite idriche nella rete di distribuzione. Il Fondo di rotazione di durata ventennale si costituisce come strumento per i gestori del servizio idrico integrato, per poter programmare e realizzare la sostituzione delle condotte obsolete in cemento-amianto, contribuendo contestualmente alla riduzione delle perdite e ad un complessivo efficiente utilizzo delle risorse pubbliche. Tali interventi si rendono conseguenti a quanto previsto dall'articolo 4, comma 21, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio 2023-2025), che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere, tramite AUSIR, un contributo a tali gestori per effettuare una ricognizione della rete acquedottistica contenente cemento-amianto, di cui è atteso il deposito della relazione conclusiva. Dagli studi preliminari per attuare tale ricognizione, come riportato nella relazione AUSIR 2024, si stimano oltre 2.800 chilometri di condutture realizzate in

cemento-amianto sul territorio regionale, caratterizzate da un'età media elevata, pari a circa 70 anni, e quindi particolarmente soggette a deterioramento e vulnerabilità strutturale. Oltre a ciò, si ricorda anche il report ISTAT del 22 marzo 2024, che indicava per il Friuli Venezia Giulia una dispersione idrica di più del 42%, indice piuttosto elevato. Tale inefficienza, oltre a rappresentare un rilevante spreco di risorsa idrica, comporta maggiori costi di gestione e potenziali maggiori criticità per la continuità del servizio (nei casi di sofferenza idrica). Inoltre, il 25 luglio 2024 è stato accolto dalla Giunta regionale l'odg n. 69, che impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale "a valutare assieme ad AUSIR ed i gestori del SII di prevedere una modalità di sostegno all'attuazione degli interventi per la sostituzione (qualora necessario) delle condotte acquedottistiche obsolete realizzate in cemento-amianto da parte dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, al fine di contenere e ridurre le perdite d'acqua nelle reti di adduzione e distribuzione". Si ricorda infine che il sistema AUSIR – Gestori SII è già destinatario di un finanziamento PNRR di circa 50 milioni di euro, finalizzato proprio alla riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche regionali.

MARTINES, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, MORETTI

Emendamento modificativo (S 4.37)

Dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti:

22 bis. Al fine di ripristinare di garantire il ripristino della portata della rete idrografica del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine un finanziamento per uno studio propedeutico all'individuazione degli interventi necessari e straordinari di sghiaimento e pulizia dei corsi d'acqua.

22 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 bis è presentata alla Direzione centrale competente in materia entro il 30 settembre 2026, corredata del preventivo di spesa e della relazione illustrativa che individua, in particolare, l'elenco degli argomenti trattati dallo studio. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

22 quater. Per le finalità di cui al comma 22 bis è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla MISSIONE n. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma n..- Titolo n. 1 (Spese correnti) dello Spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 23 (NI/S_).>>

Tabella D relativa all'articolo 4

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 1 -

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

| 2026: 200.000,00 | 2027: -- | 2028: -- |

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

+ 200.000,00 per l'anno 2026

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2026: -200.000,00 | 2027: -- | 2028: -- |

CAPITOLO 70007 provvedimenti legislativi

-200.000,00 per l'anno 2026

CELOTTI, CARLI, MENTIL, FASIOLO, CONFICONI, COSOLINI, MARTINES, POZZO

Emendamento modificativo (S 4.38)

Dopo il comma 22 dell'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

<<22 bis All'articolo 15 della legge regionale 29 aprile 2015 n. 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

<<4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni un contributo fino al 100 per cento della spesa, entro l'importo massimo di 500.000 euro per singolo Comune, per la realizzazione di opere minori di regimentazione delle acque e di gestione del territorio a contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico.

4 ter I contributi di cui al comma 4 bis sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

4 quater Le domande di concessione del contributo di cui al comma 4 bis sono presentate a seguito di bando emanato con decreto del Direttore della struttura competente in materia di difesa del suolo, da pubblicarsi almeno trenta giorni prima del termine di presentazione della domanda, con il quale vengono determinati modalità e termini di presentazione delle domande di concessione del contributo, intensità dei contributi, tipologie di spese ammissibili, modalità di concessione e di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.>>

22 ter. Per le finalità di cui al comma 22 bis è destinata la spesa di 15.000.000,00 euro, suddivisi in 5.000.000,00 per gli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale TITOLO 2 - Spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 23 (NI/S_).>>

Tabella D relativa all'articolo 4

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

| 2026: + 5.000.000,00 | 2027: + 5.000.000,00 | 2028: +5.000.000,00 |

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

+ 5.000.000,00 per l'anno 2026

+5.000.000,00 per l'anno 2027

+5.000.000,00 per l'anno 2028

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2026: - 5.000.000,00 | 2027: - 5.000.000,00 | 2028: -5.000.000,00 |

CAPITOLO 70007 provvedimenti legislativi

-5.000.000,00 per l'anno 2026

-5.000.000,00 per l'anno 2027

-5.000.000,00 per l'anno 2028

CONFICONI, MORETTI

Emendamento modificativo (S 4.39)

Dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti:

<<22 bis. Al fine di favorire lo studio di strategie e l'attuazione di azioni volte a contenere gli effetti dei cambiamenti climatici, è istituito il Fondo regionale per l'attuazione del Piano regionale di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici".

22 ter. Per le finalità previste dal comma 22 bis è autorizzata la spesa complessiva di 40.000.000,00 euro, suddivisa in ragione di 20.000.000,00 euro per il 2027 e 20.000.000,00 per il 2028 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 9 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella D di cui al comma 23. (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).

Copertura:

MISSIONE	01	Servizi istituzionali e generali, di gestione
PROGRAMMA	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
TITOLO	1	Spese correnti

2026: ---	2027: - 20.000.000,00	2028: -20.000.000,00	
-----------	-----------------------	----------------------	--

CAPITOLO 70007 provvedimenti legislativi

-20.000.000,00 per l'anno 2027

-20.000.000,00 per l'anno 2028

POZZO, FASIOLO, CONFICONI, MARTINES

Emendamento modificativo (S 4.40)

Dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti:

<<22 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni della regione per opere di regimentazione fluviale, manutenzione straordinaria del territorio e interventi per il contrasto del rischio idrogeologico in linea con quanto stabilito dalla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11.

22 ter. Il contributo di cui al comma 22 bis non può superare il massimo di 150.000 euro annui. Entro il 15 febbraio di ogni anno la Direzione centrale competente comunica ai comuni il riparto delle risorse.

22 quater. Il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere di cui all'articolo 22 bis, a condizione che esse siano avviate entro il 15 luglio di ogni anno. L'erogazione avviene per il 50 per cento, previa richiesta da parte del Comune sulla base dell'attestazione del Comune stesso dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al periodo precedente. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell'importo del contributo, è corrisposto in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.

22 quinquies. I Comuni che non rispettano il termine di cui al comma 3 decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo. Le relative risorse rientrano nella disponibilità della Regione Friuli Venezia Giulia.>>

22 sexies. Per le finalità di cui al comma 22 bis è destinata la spesa di 15.000.000 euro, in ragione di 5.000.000,00 euro per ognuno degli anni 2026, 2027 e 2028, a valere sulla MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale TITOLO 2 - Spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 23 (NI/S_).>>

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese in conto capitale

| 2026: - 5.000.000,00 | 2027: - 5.000.000,00 | 2028: - 5.000.000,00 |

CAPITOLO 70007 Provvedimenti legislativi
 - 5.000.000,00 euro per l'anno 2026
 - 5.000.000,00 euro per l'anno 2027
 - 5.000.000,00 euro per l'anno 2028

FASIOLO, MENTIL

Emendamento modificativo (S 4.41)

Dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti:

<< 22 bis. Al fine di prevenire le cause del dissesto idrogeologico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Università degli Studi di Udine e di Trieste un finanziamento per uno studio transfrontaliero propedeutico all'individuazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza idraulica e alla stabilizzazione geomorfologica del territorio dell'Isontino.

22 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 bis è presentata alla Direzione centrale competente in materia entro il 30 settembre 2026, corredata del preventivo di spesa e della relazione illustrativa che individua, in particolare, l'elenco degli argomenti trattati dallo studio. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

22 quater. Per le finalità di cui al comma 22 bis è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla MISSIONE n. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma n..- Titolo n. 1 (Spese correnti) dello Spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 23 (NI/S_).>>

Tabella D relativa all'articolo 4

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 PROGRAMMA 1 -
 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

| 2026: 250.000,00 | 2027: -- | 2028: -- |

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE
 + 250.000,00 per l'anno 2026
 Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2026: -250.000,00 | 2027: -- | 2028: -- |

CAPITOLO 70007 provvedimenti legislativi
 -250.000,00 per l'anno 2026

Note. Il presente emendamento nasce dalle necessità del territorio Isontino emerse a seguito delle recenti emergenze causate dallo Judrio e dal Versa.

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (S 4.41.1)

1. Dopo il comma 15 si aggiungono i seguenti:

<<15 bis. Al fine di promuovere una corretta gestione dei rifiuti privilegiando in via prioritaria la prevenzione e il recupero, coerentemente alla direttiva europea 2019/904 e alla L.R. 16/2015, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare un progetto pilota, in collaborazione con i soggetti gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, presso i supermercati e centri commerciali del territorio regionale per l'installazione di punti di raccolta automatizzata di contenitori e imballaggi da avviare al riciclo, con contestuale erogazione all'utenza di buoni spesa da utilizzare all'interno della stessa struttura.

15 ter. Per le finalità di cui al comma 15 bis è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivise in ragione di 50.000 euro per ogni anno dal 2026 al 2027, a valere sulla MISSIONE n. 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA n. 9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente TITOLO: 1 spese correnti dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 16.>>.

COPERTURA

=====

TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)

=====

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 70007 - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 - 50.000 |2027 - 50.000 |2028 - |

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (S 4.41.2)

1. Dopo il comma 22 si aggiungono i seguenti:

<<22 bis. Al fine di ampliare le opportunità di accesso ai programmi di educazione ambientale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costruire un fondo per coprire le spese di partecipazione delle scuole alle attività promosse dalla rete di educazione ambientale coordinata dal settore di educazione ambientale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia.

22 ter. Per le finalità di cui al comma 22 bis è destinata la spesa complessiva di 90.000 di euro, suddivisi in ragione di 30.000 per ciascun anno dal 2026 al 2028 a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella D di cui al comma 23. (NI S/ _____)>>.

COPERTURA

=====

TABELLA K relativa all'Art. 11

=====

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1- Spese correnti

CAPITOLO 70007 - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2026: -30.000 | 2027: -30.000 | 2028: -30.000 |

CELOTTI, HONSELL, CARLI

Emendamento modificativo (S 4.41.3)

Dopo il comma 22 dell'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

22 bis. Al comma 11 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025) le parole: <<per la realizzazione di condotte destinate al convogliamento di acque meteoriche>> sono sostituite dalle seguenti: <<per la realizzazione e la manutenzione dei sistemi di drenaggio urbano e rurale di acque meteoriche>>.

22 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo fino al 100 per cento della spesa ammissibile per sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento di servizi per la redazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica (PFTE) ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) relativi agli interventi di cui al comma li dell'articolo 4 della legge regionale 13/2024.

22 quater. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 22 ter sono presentate a seguito di bando emanato con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, da pubblicare sul sito istituzionale della Regione. Nel bando sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e di concessione ed erogazione del contributo, l'intensità del contributo, le spese ammissibili, le modalità di rendicontazione della spesa.

22 quinquies. Per le finalità di cui al comma il dell'articolo 4 della legge regionale 13/2024, come modificato dal comma 22 bis, si provvede valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. i (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. (cap S/69360)

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (4.41.4)

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti:

<<22 bis. Al fine di ridurre l'inquinamento acustico provocato dallo scoppio dei fuochi d'artificio e l'inquinamento atmosferico causato dal rilascio di polveri sottili nell'atmosfera e nel mare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo massimo di 100.000 euro a favore di ciascuno dei 4 Comuni capoluogo per la sostituzione di spettacoli pirotecnici previsti in eventi pubblici, con spettacoli di luci, da realizzarsi entro la fine dell'anno di concessione del contributo.

22 ter. Con il decreto del Direttore del servizio competente in materia di prevenzione dell'inquinamento, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale, sono fissati i termini per la presentazione delle domande.

22 quater. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 22 bis è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, tramite posta elettronica certificata, sulla base del modello pubblicato sul sito istituzionale corredata della relazione illustrativa dell'evento e del relativo preventivo di spesa, e indica:

- a) l'importo richiesto, che deve riguardare le sole spese strettamente correlate allo spettacolo di luci e non le eventuali ulteriori spese collaterali all'evento, specificando se l'IVA è o meno a carico del comune;
- b) la data in cui si intende realizzare l'evento;
- c) la dichiarazione se per lo stesso evento il comune percepisce o meno altri contributi.

22 quinquies. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 22 bis sono fissati i termini e le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa e, su richiesta del beneficiario, è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso.

22 sexies. Per le finalità di cui al comma 22 bis è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 23. (NI S/62662)>>.

B) Dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti:

<<22 bis. Dopo il comma 21 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024) sono inseriti i seguenti:

<<21 bis. Il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del CONI (CONI FVG) è delegato dall'Amministrazione regionale a svolgere le attività di gestione delle pratiche contributive di cui al comma 19 concernenti il finanziamento degli eventi ecosostenibili "EcoEventi FVG" organizzati dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche.

21 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono impartite direttive al CONI FVG al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate, sono determinati i tempi massimi per la gestione delle istruttorie delle domande di concessione degli incentivi. Con le direttive sono stabiliti i criteri per la quantificazione e il trasferimento, delle risorse al CONI FVG e i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate. Al CONI FVG è riconosciuto un rimborso forfettario delle spese da sostenere, in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi.

21 quater. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del ddlr stabilità continua ad applicarsi la normativa regionale previgente. >>

22 ter. Per le finalità di cui al comma 19 dell'articolo 4 della legge regionale 16/2023, e tenuto conto di quanto disposto dal comma 21 bis come inserito dal comma 22 bis, è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2026, di 750.000 euro per l'anno 2027 e di 1.250.000 euro per l'anno 2028, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) – Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 23. (NI/S 62553)

22 quater. Per le finalità di cui al comma 21 ter dell'articolo 4 della legge regionale 16/2023, come inserito dal comma 22 bis, è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) – Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 23. (NI/S 62660)>>.

C) Dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti:

<<22 bis. FVGEnergia S.p.A. è delegata dall'Amministrazione regionale a stipulare un Protocollo d'intesa con il Comune di Trieste e con eventuali altri soggetti interessati per l'individuazione e la realizzazione degli interventi finalizzati a garantire l'efficientamento energetico del PalaTrieste.

22 ter. Con deliberazione della Giunta regionale è disciplinato l'esercizio delle funzioni delegate, in conformità alla disciplina sugli aiuti di stato laddove applicabile, e sono indicati i criteri per l'individuazione degli interventi di cui al comma 22 bis.

22 quater. Successivamente alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa di cui al comma 22 bis, l'amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a FVGEnergia S.p.A. le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma 22 bis.

22 quinquies. Per le finalità di cui al comma 22 bis è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 23. (NI S/62661)

22 sexies Per le finalità di cui al comma 22 bis, in relazione allo svolgimento delle attività a cura di FVGEnergia S.p.A., si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. (S/59500)>>.

D) Dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti:

<<22 bis. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 11 della legge regionale 11/2015 è inserito il seguente:

<<2 ter. Il Servizio regionale competente approva l'elenco degli interventi di cui al comma 1 ammessi a finanziamento che conserva validità per i successivi tre anni dalla sua approvazione. Qualora siano rese disponibili ulteriori risorse, il Servizio competente è autorizzato a scorrere l'elenco degli interventi non finanziati.>>.

22 ter. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 11/2015, in considerazione di quanto disposto dal comma 2 ter del medesimo articolo come inserito dal comma 22 bis, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. (S/2221)>>.

E) Al comma 23 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella D sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella D e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

=====

TABELLA D (RELATIVA ALL'ARTICOLO 4)

=====

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

TITOLO 1 - Spese correnti

62553/S TRASFERIMENTO AL CONI - CONTRIBUTI EVENTI ECOSOSTENIBILI SPORTIVI

L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 4

CASSA	0,00	2026	1.000.000,00	2027	750.000,00	2028	1.250.000,00
-------	------	------	--------------	------	------------	------	--------------

62660/S TRASFERIMENTO AL CONI CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE CONTRIBUTIVE A CURA DI CONI FVG

L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 4

CASSA	0,00	2026	100.000,00	2027	100.000,00	2028	100.000,00
-------	------	------	------------	------	------------	------	------------

68521/S CONTRIBUTI PER EVENTI ECOSOSTENIBILI A FAVORE DI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO

L.R. N. 13 DEL 2025 ART. 4 COMMA 11, L.R. N. 13 DEL 2024 ART. 4 COMMA 84, L.R. N. 16 DEL 2023 ART. 4 COMMA 19

CASSA	0,00	2026	-1.000.000,00	2027	-750.000,00	2028	-1.250.000,00
-------	------	------	---------------	------	-------------	------	---------------

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2026	100.000,00	2027	100.000,00	2028	100.000,00
-------	------	------	------------	------	------------	------	------------

PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

CASSA	0,00	2026	100.000,00	2027	100.000,00	2028	100.000,00
-------	------	------	------------	------	------------	------	------------

PROGRAMMA 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

TITOLO 1 - Spese correnti

62662/S CONTRIBUTO COMUNI PER SPETTACOLO LUMINOSO

L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 4

CASSA	0,00	2026	400.000,00	2027	400.000,00	2028	400.000,00
-------	------	------	------------	------	------------	------	------------

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2026	400.000,00	2027	400.000,00	2028	400.000,00
-------	------	------	------------	------	------------	------	------------

PROGRAMMA 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

CASSA	0,00	2026	400.000,00	2027	400.000,00	2028	400.000,00
-------	------	------	------------	------	------------	------	------------

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

CASSA	0,00	2026	500.000,00	2027	500.000,00	2028	500.000,00
-------	------	------	------------	------	------------	------	------------

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche

TITOLO 1 - Spese correnti

69766/S FVGENERGIA - ATTIVITA' DI PROMOZIONE E REALIZZAZIONE INIZIATIVE PROGETTI E INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI NELLE AREE IDONEE DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R. 2/2025

L.R. N. 18 DEL 2022 ART. 3

CASSA	0,00	2026	-450.000,00	2027	-400.000,00	2028	-400.000,00
-------	------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2026	-450.000,00	2027	-400.000,00	2028	-400.000,00
-------	------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

11139/S CONTRIBUTI A SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E PROFESSIONISTICHE E ASSOCIAZIONI CULTURALI CON SEDE IN REGIONE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E IL RISPARMIO IDRICO

L.R. N. 22 DEL 2022 ART. 4 COMMA 23, L.R. N. 13 DEL 2022 ART. 4 COMMA 8

CASSA	0,00	2026	500.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

62661/S CONTRIBUTO AL COMUNE DI TRIESTE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI INDOOR
L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 4

CASSA	0,00	2026	300.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2026	800.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche

CASSA	0,00	2026	350.000,00	2027	-400.000,00	2028	-400.000,00
-------	------	------	------------	------	-------------	------	-------------

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

CASSA	0,00	2026	350.000,00	2027	-400.000,00	2028	-400.000,00
-------	------	------	------------	------	-------------	------	-------------

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

TITOLO 1 - Spese correnti

739/S SPESE PER QUOTE DI PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI INTERESSI REGIONALI A LIVELLO EUROPEO

L.R. N. 6 DEL 1989 ART. 1 COMMA 1 LETT. B, L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 8 COMMA 8, L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 8 COMMA 9, L.R. N. 4 DEL 2023 ART.15 COMMA 3

CASSA	0,00	2026	50.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	-----------	------	------	------	------

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2026	50.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	-----------	------	------	------	------

PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

CASSA	0,00	2026	50.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	-----------	------	------	------	------

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

CASSA	0,00	2026	50.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	-----------	------	------	------	------

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA	0,00	2026	-900.000,00	2027	-100.000,00	2028	-100.000,00
-------	------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2026	-900.000,00	2027	-100.000,00	2028	-100.000,00
-------	------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA 0,00 2026 -900.000,00 2027 -100.000,00 2028 -100.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2026 -900.000,00 2027 -100.000,00 2028 -100.000,00

MAURMAIR

Subemendamento sostitutivo (4.41.4.0.1)

1. L'emendamento 4.41.5, come modificato dal subemendamento 4.41.4.1 è interamente sostituito dal seguente:

<<1. Alla Tabella D, relativa all'articolo 4, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

TABELLA D

Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Titolo 1 - SPESE CORRENTI

| 2026 + 50.000 euro | 2026--- | 2028 --- |

s/ 8973 FINANZIAMENTO ALL'AUTORITA UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR) PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI RICERCA IN MATERIA DI GESTIONE EFFICIENTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, DELL'UTILIZZO SOSTENIBILE DELLE RISORSE E DI EFFICIENTAMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI L.R. N. 13 DEL 2019 ART. 4 COMMA 3, L.R. N. 13 DEL 2019 ART. 4 COMMA 4

CASSA 2026 + 50.000 euro

TABELLA K

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 3 ALTRI FONDI
Titolo: 1 SPESE CORRENTI

| 2026 - 50.000 euro | 2027 --- | 2028 --- |

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 2026 - 50.000 euro>>.

MAURMAIR

Subemendamento modificativo (4.41.4.1)

Al comma 22 bis dell'emendamento 4.41.5 le parole <<o sviluppo>> sono soppresse.

Nota: Il presente subemendamento non comporta oneri finanziari.

MAURMAIR

Emendamento modificativo (4.41.5)

1. Dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:

<<22 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Spilimbergo per sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento di un servizio per la redazione di uno

studio di analisi e approfondimento finalizzato a valutare l'efficienza, l'impatto ambientale e le eventuali prospettive di adeguamento o sviluppo dell'impianto di termovalorizzazione per rifiuti speciali di sua proprietà ed esistente sul territorio comunale.

22 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 bis è presentata alla Direzione centrale competente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.

22 quater. Per le finalità di cui al comma 22 bis è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026 sulla Missione n. - (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. - (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. - (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 23. (S/NI)>>.

CAPITOLO DI DESTINAZIONE:

S/NI

 2026: +50.000,00 euro 2027: --- 2028: ---

CASSA 2026 +50.000,00 euro

CAPITOLO DI COPERTURA:

S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

 2026 -50.000,00 euro 2027 --- 2028: ---

CASSA 2026 -50.000,00 euro

CONFICONI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, MARTINES, MORETTI

Emendamento modificativo (S 4.42)

Nella Tabella D, relativa all'articolo 4, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

=====

TABELLA D relativa all'Art. 4

=====

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo

TITOLO 1 - Spese correnti

 | 2026: +500.000,00 | 2027: -- | 2028: -- |

CAPITOLO 69090 Copertura extracosti raccolta porta a porta ausir

+ 500.000 euro per il 2026

COPERTURA:

=====

TABELLA K relativa all'Art. 11

=====

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 3 Altri fondi

Titolo 1 Spese correnti

 | 2026: -500.000,00 | 2027: -- | 2028: -- |

CAPITOLO 70007 Provvedimenti Legislativi

-500.000 euro per il 2026

CONFICONI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, RUSSO, COSOLINI, MARTINES, MORETTI

Emendamento modificativo (S 4.43)

Nella Tabella D, relativa all'articolo 4, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

=====

TABELLA D relativa all'Art .4

=====

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo

TITOLO 1 - Spese correnti

2026: +3.000.000,00	2027: +3.000.000,00	2028: +3.000.000,00
---------------------	---------------------	---------------------

CAPITOLO 40574 Contratto di fiume-comuni

+ 3.000.000 euro per il 2026

+ 3.000.000 euro per il 2027

+ 3.000.000 euro per il 2028

COPERTURA:

=====

TABELLA K relativa all'Art. 11

=====

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 3 Altri fondi

Titolo 1 Spese correnti

2026: -3.000.000,00	2027: -3.000.000,00	2028: -3.000.000,00
---------------------	---------------------	---------------------

CAPITOLO 70007 Provvedimenti Legislativi

+ 3.000.000 euro per il 2026

+ 3.000.000 euro per il 2027

+ 3.000.000 euro per il 2028

CAPOZZI

Emendamento modificativo (S 4.44)

=====

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4)

=====

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 68516 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE COLLABORAZIONI CON LE UNIVERSITA' IN MATERIA AMBIENTALE L.R. N. 23 DEL 2013 ART. 4 COMMA 11

2026: + 50.000,00	2027: + 50.000,00	2028: + 50.000,00
-------------------	-------------------	-------------------

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026: - 50.000,00	2027: - 50.000,00	2028: - 50.000,00
-------------------	-------------------	-------------------

POZZO, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, RUSSO, CONFICONI, MARTINES

Emendamento modificativo (S 4.45)

Nella Tabella D, relativa all'articolo 4, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA D relativa all'Art. 4

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
TITOLO 02 Spese in conto capitale

| 2026: 1.000.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 11139 Eff.ecol imp sportivi privati associaz. soc. sport. e ass cult

1.000.000,00 euro per l'anno 2026

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione 20 Fondi e accantonamenti
Programma 03 Altri fondi
Titolo 01 Spese correnti

| 2026: -1.000.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

-1.000.000,00 per il 2026

MARTINES, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, COSOLINI, MORETTI

Emendamento modificativo (S 4.46)

Nella Tabella D, relativa all'articolo 4, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA D relativa all'Art. 4

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
TITOLO 02 Spese in conto capitale

| 2026: 10.000.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 68820 INCENTIVI AI COMUNI PER AGGREGAZIONE GESTIONI IDRICO-RIFIUTI

10.000.000,00 euro per l'anno 2026

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione 20 Fondi e accantonamenti
Programma 03 Altri fondi
Titolo 01 Spese correnti

| 2026: -10.000.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

-10.000.000,00 per il 2026

NOTA: con il presente emendamento si intende sostenere anche per il 2026 il percorso di fusione tra tre gestori rifiuti regionali.

POZZO, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, RUSSO, COSOLINI, MARTINES, MORETTI

Emendamento modificativo (S 4.47)

Nella Tabella D, relativa all'articolo 4, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA D relativa all'Art. 4

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
TITOLO	02	Spese in conto capitale

| 2026: 300.000,00 | 2027: 300.000,00 | 2028: 150.000,00 |

CAPITOLO 2319 CONTRIBUTI AI COMUNI PER PROVVEDERE (IN VIA SOSTITUTIVA) AGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI SULLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE DI PROPRIETA' PUBBLICA O PRIVATA

300.000,00 euro per l'anno 2026

300.000,00 euro per l'anno 2027

150.000,00 euro per l'anno 2028

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2026: 300.000,00 | 2027: 300.000,00 | 2028: 300.000,00 |

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

-300.000,00 euro per l'anno 2026

-300.000,00 euro per l'anno 2027

-150.000,00 euro per l'anno 2028

MARTINES, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, PISANI, COSOLINI, MORETTI, POZZO, CONFICONI,

Emendamento modificativo (S 4.48)

Nella Tabella D, relativa all'articolo 4, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA D relativa all'Art. 4

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
TITOLO	2	Spese in conto capitale

| 2026: + 1.000.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 2317 CONTRIBUTI AI COMUNI, ANCHE IN FORMA ASSOCIATA, PER LA REALIZZAZIONE E/O L'ALLESTIMENTO DEI CENTRI DI RIUSO PER LA PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI L.R. 20 DEL 2015 ART. 4 COMMA 1

+ 1.000.000,00 euro per l'anno 2026

COPERTURA:

TABELLA K relativa all'Art. 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2026: - 1.000.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 1.000.000,00 euro per l'anno 2026

Nota: la positiva esperienza maturata con la diffusione dei centri di riuso, conferma la necessità di ampliare gli investimenti a favore delle amministrazioni locali.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (S 4.49)

II TABELLA D RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 II

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 8 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

CAPITOLO 13274 CONTRIBUTO A IMPRESE PER RIDUZIONE DISTURBI OLFATTIVI L.R. N.13 DEL 2022 ART. 4 COMMA 62

| 2026 + 100.000,00 | 2027 | 2028 |

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2026 - 100.000,00 | 2027 | 2028 |

Nota: Al momento non sono previsti fondi a disposizione delle imprese che intendano ridurre i disturbi olfattive da esse causati. Si ricorda che ai sensi del comma 60 dell'articolo 4 della L. R. 13/2022: "Nel caso di disturbi olfattivi conclamati e accertati dal Comune e potenzialmente derivanti da attività produttive soggette ad autorizzazione ambientale, ai fini dell'accertamento della valutazione degli impatti e per l'individuazione delle azioni di mitigazione si applicano le linee guida, definite entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), con deliberazione della Giunta regionale, per il rilascio delle autorizzazioni che ai sensi dell'articolo 272 bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al titolo I della parte quinta del medesimo decreto legislativo 152/2006. Per disturbo olfattivo si intende un effetto negativo prodotto sull'individuo da un singolo evento di esposizione all'odore (norma UNI 11806). Per molestia olfattiva si intende un effetto cumulato prodotto su un individuo dal ripetersi di disturbi olfattivi (norma UNI 11806)". Dopo 20 mesi, la delibera non risulta ancora esser approvata. Nel corso del 2024, secondo Arpa FVG, son pervenute 2414 segnalazioni di eventi odorigeni (quasi 7 al giorno. Nel 2023 erano state 1815, nel 2022 1469, nel 2021 430.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (S 4.50)

TABELLA D (RELATIVA ALL'ARTICOLO 4)

=====

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

CAPITOLO 12783 CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE, PER IL TRAMITE DELLE CAMERE DI COMMERCIO,
PER LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI USATI DI CLASSE DA EURO 0 A EURO 3 E PER IL CONSEGUENTE
ACQUISTO DI VEICOLI DI CATEGORIA M1 NUOVI O USATI A "KM 0" RIENTRANTI NELLA CLASSE EURO
6 O CON ALIMENTAZIONE IBRIDA O ELETTRICA L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 5 COMMA 25

2026: + 5.000.000,00	2027:	2028:	
----------------------	-------	-------	--

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026: - 5.000.000,00	2027:	2028:	
----------------------	-------	-------	--

CAPOZZI

Emendamento modificativo (S 4.51)

=====

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4)

=====

Missione: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma: 4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

CAPITOLO 1392/S CONTRIBUTI, TRAMITE UNIONCAMERE FVG, PER L' ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA
ASSISTITA ART. 18, COMMA 2 , L.R. 26.3.2014 N. 4

2026 250.000	2027	2028	
--------------	------	------	--

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA
TITOLO 1 SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026 -250.000	2027	2028	
---------------	------	------	--

CAPOZZI

Emendamento modificativo (S 4.52)

=====

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4)

=====

Missione: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma: 4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

CAPITOLO 8811/S CONTRIBUTI, PER IL TRAMITE DELLE CAMERE DI COMMERCIO COMPETENTI PER TERRITORIO, A
PERSONE FISICHE PER ACQUISTO DI BICICLETTE NUOVE DI FABBRICA L.R. N. 15 DEL 2020 ART. 4 COMMA 7

|2026 250.000 |2027 |2028 |

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 -250.000 |2027 |2028 |

HONSELL

Emendamento modificativo (S 4.53)

Tabella D relativa all'art. 4

Con riferimento alla tabella D relativa all'art. 4 è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quanto riportato nella tabella medesima in base alle corrispondenti variazioni della tabella K.

Missione 14 | Programma 2 | Titolo 1 – capitolo 1920/S "RIMBORSO AI GESTORI DEGLI IMPIANTI DEI CONTRIBUTI SULL'ACQUISTO DI CARBURANTE EROGATI IN VIA ANTICIPATA AI CITTADINI BENEFICIARI L.R. N. 14 DEL 2010 ART. 3, L.R. N. 14 DEL 2010 ART. 10 COMMA 1, L.R. N. 14 DEL 2010 ART. 21 COMMA 2, L.R. N. 14 DEL 2012 ART. 2 COMMA 113, L.R. N. 14 DEL 2012 ART. 2 COMMA 114, L.R. N.6 DEL 2021 ART. 157 COMMA 1

2026: - 65.000.000 | 2027: - 65.000.000 | 2028: - 60.000.000 |

Tabella K relativa all'art. 11

Missione 20 | Programma 3 | Titolo 1 – capitolo 70007/S "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

2026: + 65.000.000 | 2027: + 65.000.000 | 2028: + 60.000.000 |

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento S 4.21 della consigliera Costanza è stato in precedenza ritirato e, inoltre, motivandone le ragioni, che gli emendamenti S 4.9.2 e S 4.20 devono ritenersi inammissibili.

L'assessore SCOCCIMARRO, nell'ambito di un proprio intervento, illustra i propri emendamenti C 3.1, C 3.10.0.1, C 3.10.1, S 4.1e S 4.41.4.

La consigliera COSTANZA, nell'illustrare l'emendamento S 4.0.1, propone il seguente subemendamento orale: *nella Tabella D sostituire le parole <<Titolo 1>> con le parole <<Titolo 2>>*.

Il consigliere CONFICONI illustra gli emendamenti C 3.2, S 4.24, S 4.25, S 4.27, S 4.28, S 4.29, S 4.30, S 4.31, S 4.32, S 4.33, S 4.4, S 4.39, S 4.42 e S 4.43.

Il Relatore di minoranza CARLI illustra l'emendamento C 3.4 e preannuncia la presentazione di un Ordine del giorno riguardante la realizzazione di infrastrutture elettriche.

La consigliera CAPOZZI illustra gli emendamenti C 3.5, C 3.6, C 3.7, S 4.6.1, S 4.7, S 4.8, S 4.44, S 4.49, S 4.50, S 4.51 e S 4.52.

Il consigliere MARTINES illustra gli emendamenti C 3.8, S 4.26, S 4.37, S 4.46 e S 4.48.

La consigliera PELLEGRINO illustra gli emendamenti C 3.9, C 3.10, S 4.9 e S 4.9.1.

Il consigliere PISANI illustra l'emendamento 4.0.1.1 e propone di subemendarlo oralmente nel seguente modo: *"Nella Copertura finanziaria, sul capitolo di spesa 970090, la cifra <<50.000>> è sostituita dalla cifra <<60.000>> per gli anni 2026, 2027 e 2028"*.

Il Relatore di minoranza MORETUZZO in quanto cofirmatario fa immediatamente proprio tale subemendamento orale.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti S 4.2, S 4.3, S 4.4, S 4.5, S 4.6 e S 4.53 e, nel contempo sottoscrive, con il consenso dei proponenti, gli emendamenti C 3.9, C 3.10 e S 4.9.

La consigliera MASSOLINO illustra gli emendamenti S 4.10, S 4.15, S 4.16, S 4.41.1 e S 4.41.2.

Il consigliere BULLIAN illustra gli emendamenti S 4.11, S 4.12, S 4.13 e S 4.14.

Il Relatore di minoranza MORETUZZO illustra gli emendamenti S 4.17, S 4.17.1 e S 4.18; svolge poi alcune considerazioni sull'articolo.

Il consigliere PUTTO illustra l'emendamento S 4.19 e nel contempo preannuncia che presenterà un Ordine del giorno che ripropone lo stesso argomento dell'emendamento S 4.20 che è stato dichiarato inammissibile dalla Presidenza.

Il consigliere TRELEANI illustra gli emendamenti S 4.21.1 e S 4.22.

La consigliera BUNA illustra gli emendamenti S 4.22.1 e S 4.23.

Il consigliere POZZO illustra gli emendamenti S 4.34.1, S 4.35, S 4.40, S 4.45, S 4.47; svolge poi alcune considerazioni sull'articolo.

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra l'emendamento S 4.36; svolge poi alcune considerazioni sull'articolo.

La consigliera CELOTTI illustra l'emendamento S 4.41.3 e, nel contempo, dichiara di ritirare l'emendamento S 4.38; sottoscrive poi, con il consenso dei proponenti, l'emendamento S 4.9 ed infine svolge alcune considerazioni sull'articolo.

La consigliera FASIOLO illustra l'emendamento S 4.41 e, nel contempo, sottoscrive con il consenso dei proponenti gli emendamenti S 4.11, S 4.13, S 4.14 e S 4.19.

Il Relatore di maggioranza MAURMAIR illustra gli emendamenti S 4.41.4.0.1, S 4.41.4.1 e S 4.41.5, svolge poi alcune considerazioni sull'articolo.

In sede di dibattito intervengono, nell'ordine, i consiglieri MENTIL (il quale, tra l'altro, sottoscrive, con il consenso dei proponenti, l'emendamento S 4.9), MARTINES (il quale sottoscrive, con il consenso dei proponenti, l'emendamento S 4.6.1), CAPOZZI (la quale sottoscrive, con il consenso dei proponenti, l'emendamento S 4.9) e PELLEGRINO (la quale dichiara di ritirare gli emendamenti C 3.9 e C 3.10 che trasformerà in un unico Ordine del giorno).

In sede di replica l'assessore SCOCCIMARRO svolge alcune considerazioni sull'articolo e su quanto emerso nel dibattito; chiede poi ai proponenti degli emendamenti C 3.8, S 4.14, S 4.25, S 4.34.1 e 4.35 di ritirarli per trasformarli in Ordini del giorno; infine preannuncia il parere favorevole della Giunta sugli emendamenti C 3.1, C 3.10.1, S 4.0.1, S 4.0.1.1, S 4.6.1, S 4.7, S 4.17.1, S 4.18, S 4.21.1, S 4.22, S 4.22.1, S 4.23, S 4.41.3, S 4.41.4, S 4.41.4.0.1, S 4.41.4.1 e S 4.41.5.

Il Relatore di minoranza HONSELL dichiara di ritirare gli emendamenti S 4.2, S 4.3 e S 4.4 per trasformarli in Ordini del giorno, mentre l'emendamento S 4.6 sarà semplicemente ritirato.

Il consigliere PUTTO dichiara di ritirare l'emendamento S 4.19 per trasformarlo in un Ordine del giorno.

Il consigliere MARTINES dichiara di ritirare l'emendamento C 3.8 per trasformarlo in un Ordine del giorno.

Il consigliere POZZO dichiara di ritirare gli emendamenti S 4.34.1 e S 4.35 per trasformarli in un Ordine del giorno.

Il consigliere CONFICONI dichiara di ritirare l'emendamento S 4.25 per trasformarlo in un Ordine del giorno.

Il consigliere BULLIAN dichiara di ritirare l'emendamento S 4.14 per trasformarlo in un Ordine del giorno e ritira pure gli emendamenti S 4.11 e S 4.13.

La consigliera PELLEGRINO, dopo una breve interlocuzione con l'assessore SCOCCIMARRO, dichiara di mantenere l'emendamento S 4.9.1.

Il consigliere MORETTI, dopo una breve interlocuzione con l'assessore SCOCCIMARRO, dichiara di ritirare l'emendamento S 4.36.

Il PRESIDENTE, vista l'ora, comunica che il Consiglio è convocato in seduta pomeridiana alle ore 14.30, ed invita, inoltre, i Consiglieri e gli Assessori a partecipare ora in Aula all'esibizione del coro misto giovanile "Emil Komel" di Gorizia, che eseguirà alcuni canti natalizi, e dichiara chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 140, del 9 dicembre 2025, lo stesso si intende approvato.

La seduta termina alle ore 13.33.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO